

Associazione per l'Assistenza e le Cure Palliative ai Sofferenti di
Malattie croniche evolutive ed irreversibili e per il miglioramento
della loro qualità di vita, denominata "ASSOCIAZIONE PAVESE
PER LA CURA DEL DOLORE – "LINO SARTORI" – ONLUS

1 giugno 2018

* * * * *

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231 (di qui in avanti anche solo "il Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, e non di meno rispettoso del principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale) a carico degli Enti (intesi quali società, consorzi, associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione specifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità ovviamente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, tenendo comunque presente che l'Ente non risponde delle conseguenze del reato se le persone sopra indicate agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Quale la *ratio* dell'ampliamento di responsabilità: quella di coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 231/01 prevede che in caso di illecito amministrativo dipendente da reato si applichi, sempre, una sanzione pecuniaria che viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche riguardo a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Inoltre, per i casi più gravi (reiterazione, o reati da cui derivano gravi conseguenze) sono previste misure interdittive quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, fa riferimento ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*”, ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di “*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*” e precisamente i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

In momento ulteriormente successivo, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei cosiddetti reati societari (i "Reati Societari"), così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali Reati Societari, così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. n. 61/02 e dall'art. 31 della citata Legge n. 262/05, sono sostanzialmente i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 *bis* c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha, quindi, introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (articoli 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articoli 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in sostanza in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - ✓ un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
 - ✓ ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - ✓ deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - ✓ deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Successivamente, l'art. 5 della Legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al Decreto l'articolo 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25-*sexies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso d'informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ha inserito, altresì, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187-*quinquies* che prevede un'autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, precisamente:

- abuso d'informazioni privilegiate (art. 187-*bis* del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* del TUF).

Ancora, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies* che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.);

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63 comma 3, l'art. 25-*octies*, i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

Infine, l'art. 7, comma n. 1, della Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei reati presupposto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

In particolare ai seguenti reati:

- reati di falso, materiale o ideologico, su documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p. ed art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - *quinquies* c.p.).

Il Testo Unico n. 81 del 09 Aprile 2008 modifica i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sempre il medesimo decreto ha stabilito, all'art. 30, che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ... deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:*

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Ulteriori innovazioni sono poi state introdotte dalla legge 99/2009, la quale introduceva il nuovo art. 25-bis che punisce i delitti contro l'industria ed il commercio, stabilendo quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

La medesima legge ha introdotto anche l'art. 25-nonies sui delitti in materia di violazione del diritto d'autore che prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.177 del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. Il provvedimento, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente,

varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

L'intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art. 47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro). Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato *ex lege* al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare. Com'è noto, infatti, con riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato

all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l'esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Venendo, in particolare, ai contenuti del D. Lgs. n. 121/2011, già la Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente *“potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”*.

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l'intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall'entità della pene previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. n. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-bis c.p., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l'interprete è quello di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'art. 733-bis c.p. contiene al comma 2 (collocazione sistematica singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma nell'art. 727-bis c.p., cui il testo si riferisce, anziché nell'art. 733-bis c.p., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". L'ausilio è però limitato, poiché l'interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. E' agevole sin d'ora

rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l'aggettivo "trascurabile", riferito alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della "trascurabilità".

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell'art. 733-bis c.p.

Il problema di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE". Anche in questo caso, infatti, l'interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l'interprete nell'opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell'art. 733-bis codice penale, il richiamo è alle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del

territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del D.Lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d. lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d. lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti. La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Infine, con disposizioni del tutto estranee alla natura del decreto di recepimento, il legislatore ha colto l'occasione per introdurre modifiche al TUA ed al SITRI, limitatamente al regime sanzionatorio.

Per quanto concerne il T.U.A. (D.Lgs. n. 152/06), al di là di modifiche di coordinamento (modifica dell'art. 6, comma 17, T.U.A. e dell'art. 260-ter, comma 1), si segnala, in particolare, l'inserimento da parte dell'art. 3 del D.Lgs. n. 121/2011 di due nuovi commi all'articolo 260-bis:

- a) 9-bis. «Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»;
- b) 9-ter. «Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa

al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

Inoltre, l'art. 4 del D.Lgs. n. 152/06, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 190 T.U.A. riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il nuovo comma 1-bis che esclude dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico:

- 1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;
- 2) le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime SISTRI, invece, l'art. 4 del D.Lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall'art. 39 del D.Lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al T.U.A.), prevedendo l'applicazione gradata della sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- a) con una sanzione pari al 5 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;
- b) con una sanzione pari al 50 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo c.s. indicato.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2-quater dell'art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 T.U.A. sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

- a) a 1/10 per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;
- b) a 1/5 per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall'art. 39, commi 2-bis e 2-ter, T.U.A.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l'art. 258 T.U.A. aveva sorprendentemente soppresso l'inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell'art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato l'apparente – e probabilmente non voluta - depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell'indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetto rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2-bis nell'art. 39, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all'art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell'ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2-bis dell'art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall'art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l'integrale e generico riferimento alle “relative sanzioni” previste dall'art. 258 “vecchio” testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell'art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazione, per così dire, “a tempo”: il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 258 ante novella del 2010 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».

Dopo l'entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbero dunque più rilevanza penale.

Superato il rilevante discorso relativo alle questioni ambientali, che peraltro incidono in maniera limitata con riferimento alla posizione della destinataria dell'odierno modello, si passa ora all'ultima riforma significativa che ha ampliato i casi di applicazione della “normativa 231”.

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 è intervenuto su tre diversi fronti, modificando gli articoli 25 e 25 ter e introducendo l'art. 25 duodecies.

La rubrica dell'art. 25 è stata modificata in “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”, e, coerentemente, il catalogo dei reati in essa contenuto è stato ampliato sino a ricomprendere:

- a) malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);

- b) indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 ter c.p.);
- c) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- e) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- f) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., 321 c.p.);
- g) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- h) corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- i) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- j) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- k) concussione (art. 317 c.p., testo modificato dalla Legge 69/2015);
- l) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

La medesima legge ha poi aggiunto all'elenco dei reati societari già contemplati dall'art. 25 ter il delitto c.d. di "corruzione tra privati", previsto dall'art. 2635 co. 3 c.c..

L'articolo 25 duodecies, introdotto ex novo con il medesimo intervento normativo, sanziona invece il delitto di "Impiego di lavoratori stranieri irregolari", previsto dall'art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286.

La legge n. 186 del 2014 ha poi introdotto nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 octies, il nuovo delitto di "Autoriciclaggio", disciplinato dall'art. 648 ter.1. c.p..

L'art. 25 undecies è stato recentemente riformato dalla legge n. 68 del 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale il titolo VI bis, dedicato alle nuove fattispecie dei delitti contro l'ambiente.

Attraverso la previsione dei nuovi c.d. ecoreati, il legislatore ha cercato di superare l'evidente inadeguatezza e inefficacia del previgente sistema per la tutela dell'ambiente, fornendo nuovi strumenti per migliorare l'efficacia della risposta sanzionatoria alla consumazione di gravi fatti di inquinamento.

Fino all'entrata in vigore della legge 68/2015, infatti, la tutela dell'ambiente era garantita solo attraverso la previsione di alcuni reati, di natura principalmente contravvenzionale, contenuti nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), oltre che da alcune norme del codice penale che disciplinano i delitti contro l'incolumità pubblica – ai quali la giurisprudenza ha sempre fatto ricorso per punire i gravi illeciti che coinvolgevano l'ambiente – la cui applicazione, però, ha spesso determinato l'inflizione di sanzioni sproporzionate rispetto all'effettiva gravità dei fatti. Peraltro, l'introduzione di un più efficace sistema di sanzioni poste a tutela dell'ambiente era imposta anche dalla necessità per il nostro ordinamento di adempiere agli specifici obblighi di

criminalizzazione delle condotte offensive dell'ambiente previsti dalla direttiva 2008/99/CE "Sulla tutela penale dell'ambiente".

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto le nuove fattispecie di delitti contro l'ambiente previste nel titolo VI bis del codice penale.

La riforma ha quindi esteso la responsabilità degli enti anche alla commissione di gravi reati ambientali, un'ipotesi sino a oggi esclusa, dal momento che le norme incriminatrici dei delitti contro l'incolumità pubblica con cui venivano sanzionati i gravi fatti di inquinamento – come i delitti di avvelenamento e adulterazione di acque destinate all'alimentazione (art. 439, 440 c.p.) e il delitto di disastro "innominato" (art. 434 c.p.) –, non sono tuttora contemplate nell'elenco dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, al primo comma dell'art. 25 undecies sono stati inseriti i seguenti reati presupposto:

- a) inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- b) disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- c) delitti colposi contro l'ambiente e delitti di creazione colposa di pericolo di inquinamento ambientale e di pericolo di disastro ambientale (art. 452 quinquies c.p.);
- d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- e) associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata ai sensi dell'art. 452 octies c.p.

L'art. 1, comma 8, della legge n. 68 del 2015 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1 bis dell'art. 25 undecies, che prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

La legge 27 maggio 2015, n. 69, oltre a modificare sostanzialmente il contenuto degli artt. 2621 e 2622 c.c., ha poi inserito all'art. 25 ter, sotto la lettera a-bis), un nuovo reato presupposto: il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).

La legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha aggiunto un nuovo reato presupposto all'elenco dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies.

Si tratta della fattispecie di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603 bis c.p., come modificato dalla stessa legge n. 199/2016.

Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato l'art. 2635 c.c in materia di corruzione tra privati e introdotto il nuovo art. 2635 bis per il reato di istigazione alla corruzione tra privati, a sua volta inserito tra i reati societari indicati all'art. 25 ter.

* * * * *

L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ferma la possibilità di una delega in capo agli amministratori;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

* * * * *

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE LINO SARTORI

* * * * *

Premessa generale sulle associazioni

Le associazioni sono enti costituiti da più persone, fisiche o giuridiche, al fine di perseguire scopi definiti, generalmente di natura altruistica o ideale.

Che l'associazione non abbia finalità di lucro emerge dalle disposizioni di legge in materia: i contributi degli associati sono versati a fondo perduto, non avendo diritto l'associato alla restituzione di quanto versato in caso abbia receduto, sia stato escluso o comunque abbia cessato di appartenere all'associazione; in secondo luogo, nel caso di trasformazione o di scioglimento

di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi. Lo scopo di natura ideale dell'ente non è in antitesi col fatto che spesso l'associazione eserciti un'attività economica, purché tale attività sia strumentale al perseguimento di quello scopo.

È un elemento essenziale dell'associazione la presenza di un gruppo di associati la cui volontà determina le caratteristiche operative dell'ente.

Il riconoscimento costituisce il secondo elemento distintivo di questa tipologia di enti: le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono quelle cui la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si perfeziona con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

La personalità giuridica ottenuta con riconoscimento da parte dell'autorità competente rappresenta uno status che implica una serie di conseguenze (benefici). La prima è l'autonomia patrimoniale dell'ente, con riguardo, appunto, alla distinzione e all'autonomia tra il patrimonio dell'associazione e il patrimonio personale degli associati e degli amministratori: gli associati rispondono pertanto delle obbligazioni dell'ente solo nei limiti della quota associativa e degli ulteriori contributi versati.

Pertanto i creditori dell'ente non possono chiedere agli associati il pagamento dei debiti contratti dall'associazione né i creditori personali dei singoli associati possono pretendere dall'associazione il soddisfacimento dei crediti vantati.

La seconda conseguenza del riconoscimento è rappresentata dalla concessione di una limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

La terza, consiste nella facoltà per l'ente di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili.

Altro elemento che contraddistingue le associazioni è la struttura aperta del rapporto associativo: nuovi soggetti possono intervenire nell'associazione già costituita senza che questo comporti un cambiamento nell'atto costitutivo e potendo quindi l'associazione essere composta da un numero illimitato di associati. A tale caratteristica è connessa la circostanza secondo la quale possono far parte dell'associazione quanti abbiano interessi dello stesso tipo di quelli che portarono alla costituzione del rapporto associativo: ciò non implica evidentemente che chiunque abbia tale interesse possa automaticamente vantare il diritto di entrare nell'associazione poiché, trattandosi di un contratto, la proposta di adesione può essere respinta e non c'è obbligo da parte dell'associazione di accettarla; viceversa, questo significa che sarebbe illecito l'atto costitutivo

che vietasse l'ingresso di nuovi soci o che lasciasse al mero arbitrio degli amministratori la facoltà di decidere in merito alle nuove ammissioni

L'associazione è caratterizzata da una propria struttura, composta obbligatoriamente da due organi: l'assemblea e gli amministratori.

L'assemblea, formata dagli associati, costituisce l'organo che forma la volontà dell'associazione: tramite il voto, gli associati deliberano a maggioranza e determinano l'attività dell'associazione. Agli amministratori competono le attribuzioni di amministrazione dell'ente e di esecuzione delle delibere dell'assemblea.

Le associazioni sono soggette a obblighi formali specifici seguenti alla circostanza che per la loro costituzione è obbligatorio stipulare un negozio giuridico per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per modificare o integrare l'atto costitutivo o lo statuto.

Lo statuto può essere un atto distinto o inglobato nell'atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge. Lo statuto regola la struttura e l'attività dell'ente.

Le associazioni riconosciute sono soggette a obblighi e limiti particolari previsti dal legislatore in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

Secondo l'art. 20, c.c., l'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Da ciò discende evidentemente l'obbligo per le associazioni riconosciute di redigere un bilancio, benché il codice civile non contenga disposizioni in tema di bilancio di associazioni e fondazioni.

Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, le associazioni riconosciute possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Gli enti non lucrativi possono configurarsi sotto il profilo tributario come enti non commerciali o enti commerciali.

Le qualifiche fiscali sono accomunate dal fatto che consistono entrambe in categorie organizzative che possono essere acquisite da parte di varie organizzazioni private, che esercitano stabilmente e principalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale senza alcuno scopo di lucro.

In particolare, la definizione di ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) rappresenta una veste fiscale che può essere assunta da una serie di soggetti appartenenti al mondo del *non profit* (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di

carattere privato con o senza personalità giuridica) a condizione che si adeguino a determinati vincoli statutari e che operino nell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche in determinati settori di attività individuati dalla normativa (D. Lgs. n. 460 del 1997). In altre parole, per acquisire la qualifica di ONLUS - che, dunque, non è una nuova tipologia giuridica di ente, ma una qualità rilevante in sede tributaria - il D. Lgs. 4.12.1997, n. 462 individua delle previsioni statutarie molto rigide, indicando dettagliatamente i settori in cui deve svolgersi l'attività, e prescrive l'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale. Al rispetto di tali requisiti viene connesso il riconoscimento di una serie di incentivi di carattere fiscale.

Per alcuni soggetti, quali gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti ed i movimenti politici, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, l'acquisizione della qualifica di ONLUS è espressamente esclusa, mentre ad altri, di seguito riportati, tale qualifica è attribuita automaticamente (c.d. ONLUS di diritto, individuate dall'art. 10, comma 8 D.Lgs. n. 460 del 1997):

- organizzazioni di volontariato;
- organizzazioni non governative;
- cooperative sociali;
- consorzi di cui all'art. 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali.

Le ONLUS, che possono dunque essere le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica che rispettino i requisiti dettati dalle ulteriori disposizioni del decreto, devono essere iscritte nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. ONLUS di diritto, le quali sono iscritte presso i registri regionali nel caso di organizzazioni di volontariato, presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri in caso di ONG, presso l'Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico tramite le Camere di Commercio in caso di cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali.

Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello da parte dell'Associazione Lino Sartori.

L'Associazione Pavese per la Cura del Dolore "Lino Sartori" – APCD (Onlus), è un'Organizzazione di Volontariato che dal 1990 offre assistenza domiciliare gratuita a persone colpite da malattie evolutive e irreversibili in fase avanzata.

Gli obiettivi precipui sono:

- permettere al paziente di ricevere cure e assistenza a casa propria con lo scopo di alleviare le sofferenze e garantire una migliore qualità di della vita.

- fornire alla famiglia mezzi, materiali e supporti psicologici per sostenerla e renderla idonea all'assistenza;
- favorire eventuali ricoveri qualora si rilevasse la necessità.

L'Associazione ha, peraltro, i seguenti scopi:

- promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e aggiornamento e ricerche atte a curare ed assistere i pazienti affetti da cancro o da altre malattie croniche evolutive ed irreversibili, in fase avanzata, al fine di garantire la qualità e la dignità della vita delle persone sofferenti;
- promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione di tale disciplina in campo scientifico, clinico, sociale e culturale;
- stabilire relazioni scientifiche e culturali con società affini e con Enti nazionali ed internazionali aventi i medesimi scopi;
- attuare e sviluppare un vero programma di assistenza domiciliare.

I beneficiari dell'assistenza domiciliare gratuita fornita dall'APCD sono – nei limiti della disponibilità dell'Associazione – i residenti nella Provincia di Pavia.

L'assistenza è garantita da un'equipe formata da medici specialisti, psicologi, infermieri professionali, ausiliari socio-assistenziali, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, dietisti e assistenti sociali che hanno come scopo quello di curare ed assistere il paziente a domicilio rispondendo ai suoi bisogni e a quelli della famiglia, favorendo quindi il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile.

L'Associazione Sartori si è dotata di un Consiglio Direttivo che provvede alla gestione delle risorse e, in accordo con il responsabile sanitario, alla programmazione e gestione dell'attività sanitaria.

E' presente inoltre un Comitato Scientifico che si occupa dell'attività di aggiornamento e di ricerca.

Il cardine dell'espletamento del servizio di assistenza domiciliare è costituito dagli infermieri professionali.

I compiti loro affidati possono riassumersi come segue:

- prendono in carico i malati selezionati per l'assistenza domiciliare;
- eseguono la prima visita a domicilio con il medico al quale fanno riferimento;
- istruiscono familiari e pazienti sui principi assistenziali e sulla somministrazione dei farmaci;
- partecipano alle riunioni dello staff sanitario durante le quali discutono i casi più problematici, riferendo sulle condizioni di ogni paziente i cui dati sono riportati su apposite cartelle.

L'equipe sanitaria che l'APCD mette a disposizione può garantire al malato e alla sua famiglia l'adeguata assistenza che pone al centro la persona, con tutti i suoi bisogni fisici, psicologici, spirituali e sociali

Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio (qui definite come le aree di attività dell'Associazione Lino Sartori nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti di cui al Decreto) e la loro conseguente regolamentazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione Lino Sartori nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, e che la commissione di tali illeciti può determinare conseguenze, sul piano sanzionatorio, anche per l'associazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Associazione Lino Sartori in quanto (anche nel caso in cui l'associazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etico sociali cui l'Associazione Lino Sartori intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale, formalizzati nel Codice Etico approvato sin dal marzo 2015;
- consentire all'Associazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene sussistere la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;

- l'individuazione, anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dall'Associazione, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza, di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto da una “*Parte Generale*” e dalle seguenti singole “*Parti Speciali*” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda parte trova applicazione per le tipologie di reati indicati all'art. 25-ter del Decreto ossia per i “Reati Societari”.

Successivamente saranno analizzati, rispettivamente, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i delitti contro la personalità individuale.

Infine: i reati transnazionali, i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, i reati di ricettazione e riciclaggio, i delitti informatici e di trattamento illecito di dati, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008), i reati in materia ambientale.

Si precisa che l'Associazione Lino Sartori, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

A tal fine giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati e applicati dall'Associazione sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

Sono stati comunque analizzati i profili di rischio relativamente alle violazioni in materia di proprietà intellettuale ed in relazione alle modifiche normative del D.Lgs. n. 231/2001 dal 2012 ad oggi.

E' demandato al Consiglio Direttivo dell'Associazione Lino Sartori di integrare, fornendo all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie, il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

Il Consiglio direttivo è così composto: Sartori Lieto (Presidente), Martolini Armando (Vice Presidente), Kuberski Angela (Segretaria), Cunsolo Adriano (Membro), De Alessandri Maurizio (Membro), Dos Santos Conceicao (Membro), Manara Giorgio (Membro), Pezzoni Carla (Membro), Sacchi Teresa (Membro).

Si precisa che il presente modello, pur dando indicazioni tecniche circa la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, non lo nomina né lo costituisce. Sarà quindi onere dell'Associazione, una volta approvato il presente modello, di provvedere tempestivamente all'elezione dell'Odv.

Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità dell'Associazione Lino Sartori l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine è attribuito all'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Lino Sartori il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lino Sartori.

E' peraltro riconosciuta al Presidente dell'Associazione, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali ad esempio aggiornamenti normativi o cambiamento di ruoli o di funzioni.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno dell'Associazione.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente dall'Organismo di Vigilanza e, a cascata, dal Consiglio Direttivo a tutti gli esponenti aziendali.

Ogni modifica o integrazione del presente Modello dovrà necessariamente essere accompagnata da adeguate iniziative di carattere formativo idonee a rendere i destinatari del Modello consapevoli delle nuove procedure operative in essere.

Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, ed è stato deciso che l'organismo destinato ad assumere detto compito sarà composto da tre membri individuati internamente e/o tra consulenti esterni, con riserva di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni se ritenuto opportuno.

All'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Lino Sartori è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare: sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Lino Sartori il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al Consiglio Direttivo e forma parte integrante del processo aziendale e associativo, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Associazione Lino Sartori potrà inoltre istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

Potranno inoltre essere istituiti nell'ambito dell'Associazione, con decisione del Consiglio Direttivo su proposta dell'Organismo di Vigilanza, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni o sub consulenti, a cui potranno essere fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'Associazione Lino Sartori sulla base del presente Modello organizzativo.

Tutti gli esponenti aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri esponenti aziendali hanno l'obbligo di esercitarle con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

Gli Esponenti Aziendali (in questo modello definiti come qualsiasi soggetto avente un rapporto diretto con l'Associazione) hanno il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza, eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di uno dei reati sopra indicati.

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse al Consiglio Direttivo le informazioni concernenti ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, ed in particolare:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano l'Associazione Lino Sartori o suoi esponenti aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali dell'Associazione Lino Sartori nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione dei reati di cui al Decreto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Anche i Collaboratori Esterni (in questo Modello definiti come qualsiasi persona, fisica o giuridica non dipendenti dell'Associazione Lino Sartori né aventi ruoli gestionali che hanno svolto, anche in via indiretta, attività tecnica o professionale in favore della Società) avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra.

L'Associazione Lino Sartori valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Associazione Lino Sartori non è tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'Associazione Lino Sartori agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

* * * * *

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

I comportamenti tenuti dai dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicato ai dipendenti dell'Associazione Lino Sartori.

In particolare, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto, il dipendente che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- 2) Incorre nel provvedimento della multa il dipendente che: violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.
- 3) Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che: nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'Associazione Lino Sartori, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.
- 4) Incorre nei provvedimenti del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il dipendente che: adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal

Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

- 5) Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il dipendente che: adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Associazione di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Associazione nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, lo stesso è di competenza dell'Organismo di Vigilanza, che riferisce al Consiglio Direttivo il quale provvede all'irrogazione delle sanzioni.

In caso di violazione del Modello da parte dei componenti degli organi sociali dell'Associazione Lino Sartori, il Presidente informerà l'intero Consiglio Direttivo che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il componente degli organi sociali condannato dovrà darne immediata comunicazione al Presidente che procederà ad informarne l'intero Consiglio Direttivo come sopra indicato.

Per ciò che concerne l'attività dei Collaboratori Esterni, ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi di collaborazione professionale, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti

all'Associazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche.

Annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti associativi e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio.

Periodicamente sarà invece verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica, verrà stipulato, ove ritenuto opportuno, un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lino Sartori, che riferirà se necessario all'assemblea dei soci, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

* * * * *

MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, approvato sin dal marzo 2015, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "*deontologia aziendale*" che Associazione Lino Sartori riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli esponenti dell'associazione ed i collaboratori esterni;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Per mero tuziorismo, si dà atto delle conseguenze sul Modello, in relazione a possibili vicende modificative dell'ente.

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 220, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.Lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001)²²; il cessionario nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

REATI EVENTUALMENTE COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di

sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

(i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;

(ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

(iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

(iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

* * * * *

MODELLO 231 ED ENTI NO PROFIT ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DEGLI ORIENTAMENTI DELL'ANAC

L'importanza dei controlli interni anche nell'ambito degli enti appartenenti al c.d. "terzo settore" è pienamente compresa dal legislatore che, con la recente legge 6 giugno 2016, n. 106, nel delegare il Governo per la riforma dell'intero comparto, enuncia tra i principi e i criteri direttivi anche quello inerente alla necessità di disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. Nell'attuazione della delega, non potrà trascurarsi la circostanza che l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è già pronunciata sull'argomento, stabilendo un vero e proprio obbligo di adozione del "modello 231" per gli enti del terzo settore affidatari di servizi sociali. Muovendo dall'analisi del descritto orientamento, nel presente documento si formulano alcune considerazioni sul concetto di obbligatorietà del modello organizzativo e sulla prassi, ormai invalsa, di imporre l'adozione mediante strumenti diversi dalla legge, atteso che quest'ultima pone piuttosto la questione in termini di facoltatività del modello 231.

Sulla applicabilità del D.Lgs. 231/2001 al Terzo settore

Tra i numerosi aspetti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 2311 (di seguito anche: Decreto) oggetto di approfondimento dottrinario e giurisprudenziale non è rientrato, almeno negli anni immediatamente successivi alla sua emanazione, quello relativo alla corretta individuazione degli enti destinatari della responsabilità amministrativa.

Tale questione si è imposta all'attenzione degli interpreti solo in un momento successivo, probabilmente a causa del progressivo ampliarsi del catalogo dei reati-presupposto e, con esso, del sempre maggiore ricorso all'utilizzo del Decreto da parte dei tribunali. In particolare, il problema si è posto in quanto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 si limita a prevedere genericamente la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, senza preoccuparsi di circoscrivere la nozione di "ente" se non specificando, al comma successivo, l'applicabilità della disciplina agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La formulazione testuale consente, dunque, di individuare tra i destinatari della normativa tutte le persone giuridiche (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che non svolgono attività economica e che acquistano personalità giuridica ex D.P.R. 10 febbraio 2001, n. 361), nonché le società di capitali e le cooperative; ma anche tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica, quali ad esempio le società di persone, comprese le società "di fatto" e quelle "irregolari", e le associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.).

Nell'individuare i soggetti destinatari, infatti, la norma si riferisce genericamente ad "enti", con il chiaro intento di comprendere, in ossequio alle previsioni della legge delega, anche i soggetti sprovvisti di personalità giuridica. Nella relazione di accompagnamento il legislatore delegato spiega che l'estrema genericità della dizione "società e associazioni anche prive di personalità giuridica" è motivata dalla volontà di indirizzare l'interprete verso la considerazione di enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica, possano comunque ottenerla. D'altronde, la scelta di considerare rilevanti ai fini della norma anche enti a soggettività privata appare logica se si considera che tali ultimi possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali (né per essi normalmente sono previsti controlli legali) e, pertanto, risultano a maggior rischio di attività illecite.

Nell'ambito del dibattito prospettato, ampia attenzione è stata dedicata anche al tema della assoggettabilità alla disciplina in commento degli enti appartenenti al c.d. "terzo settore".

Ancorché gran parte di tali enti siano espressamente inclusi nel perimetro applicativo della norma, l'assenza del fine di lucro e la carenza del carattere imprenditoriale dell'attività svolta da alcuni di essi hanno animato un intenso dibattito dottrinale, nell'ambito del quale tutti i dubbi sono stati pressoché unanimemente fugati alla luce sia del dato testuale, sia della considerazione dell'attività svolta in concreto. Con riferimento al primo, la *ratio* del D.Lgs. 231/2001 non può essere ristretta al contrasto del profitto conseguito attraverso la commissione di un illecito, come dimostra l'elenco dei reati-presupposto nel quale rientrano anche fattispecie che non postulano l'esercizio dell'attività di impresa. L'obiettivo ben più ambizioso del legislatore sembra, piuttosto, essere quello di impedire l'utilizzo di strutture organizzate di qualsiasi tipo al fine

della commissione di un reato. In altre parole, si ritiene che il D.Lgs. 231/2001 abbia inteso introdurre uno schema di responsabilità il cui destinatario è l'organizzazione pluri-personale, a prescindere dalla qualifica formale, ma comunque identificabile come soggetto distinto dalla persona fisica autrice del reato e, di conseguenza, autonomamente individuabile in quanto centro d'imputazione della scelta criminosa. Ciò appare coerente con la stessa *ratio* ispiratrice di questo modello di responsabilità, rinvenibile nell'esigenza di non lasciare impuniti quei soggetti, diversi dalle persone fisiche che hanno compiuto materialmente l'illecito, che pure hanno tratto vantaggio da reati commessi nel loro interesse e che, rimanendo indenni da ogni conseguenza, risulterebbero poco inclini ad un maggior rispetto della legalità nello svolgimento della propria attività.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il Decreto debba essere indirizzato ad ogni tipo di soggetto collettivo, ponendo l'attenzione sulla natura effettiva dell'ente. In altre parole, ai fini dell'assoggettamento alla norma appare corretto che la discriminante non debba essere ricercata nella tipologia di soggetto, bensì nell'attività da esso in concreto svolta. E in effetti, con riferimento all'attività degli enti no-profit, è sufficiente pensare ai valori immobiliari e mobiliari detenuti da alcune fondazioni, ovvero alle associazioni sportive dilettantistiche, che ben possono prestarsi a divenire strumento di frodi fiscali, truffe e malversazioni. Anche gli enti no-profit devono, pertanto, essere ritenuti soggetti a "rischio 231", considerate, in alcuni casi, le rilevanti conseguenze anche sociali potenzialmente derivanti dalla commissione di un illecito dagli stessi posto in essere. In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza, condannando una associazione volontaria di pubblica assistenza in relazione al delitto di truffa in danno di ente pubblico.

Al di là delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, si è poi osservato che l'imputabilità delle situazioni soggettive alle formazioni sociali, indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica, può desumersi anche in virtù del più generale principio di eguaglianza sancito dall'art 3 della Costituzione, ai sensi del quale sono considerati soggetti di diritto anche gli enti sforniti di personalità giuridica (ivi comprese le organizzazioni stabili), assunto avvalorato dal precedente art. 2, che riconosce e garantisce "i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità"¹⁴. In virtù di tali considerazioni, sono stati ritenuti assoggettabili alla normativa 231, oltre ovviamente alle associazioni sportive, anche i gruppi organizzati di tifosi (intendendosi per tali i gruppi dotati di una stabile organizzazione e di una autonomia patrimoniale e decisionale, con caratteri esplicitivi, quindi, di un ente autonomo rispetto alla compagine delle persone fisiche che lo compongono), potendo i medesimi rientrare nell'accezione di "ente" e venire così astrattamente assoggettati alla responsabilità degli enti.

La delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016

Il ruolo fondamentale degli enti no-profit nel comparto dei servizi sociali è ben noto all’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con la delibera n. 32/2016 intitolata “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, fornisce importanti indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, chiamati ad operare nel rispetto della normativa vigente e dei principi che ne scaturiscono (*in primis*, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza). Sempre più spesso, infatti, le amministrazioni pubbliche fanno ricorso al terzo settore per l’affidamento di servizi alla persona, in quanto ciò consente di coniugare obiettivi di crescita economica e sociali, contribuendo all’incremento occupazionale e all’integrazione sociale. L’intervento *dell’authority* deve essere letto nel contesto del vigente quadro normativo comunitario e nazionale in materia di affidamenti di servizi sociali, nonché delle disposizioni di settore che prevedono la possibilità di effettuare affidamenti agli enti no-profit in deroga all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, introducendo forme di aggiudicazione o negoziali tali da consentire ai suddetti enti di poter esprimere appieno la propria progettualità. È evidente che, derogando alla disciplina comune, le relative disposizioni trovano applicazione solo nei casi tassativamente previsti e al ricorrere di determinati presupposti oggettivi e soggettivi. È altrettanto evidente che, comportando l’impiego di risorse pubbliche, l’erogazione dei servizi sociali deve essere improntata ai canoni della economicità, efficacia e trasparenza, oltre che della parità di trattamento. In più, nascendo la delibera ANAC in commento anteriormente all’emanazione della legge di delega per la riforma del terzo settore, è inevitabile che le linee guida in essa contenute debbano essere oggetto di integrazione alla luce delle imminenti modifiche normative.

I servizi sociali e le modalità di erogazione

Al fine di delimitare al meglio l’ambito di intervento, l’ANAC richiama la nozione di “servizi sociali” fornita dall’art. 128 del D.Lgs. 112/2008, in virtù del quale sono tali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione, gratuita e a pagamento, di servizi o prestazioni economiche finalizzate a rimuovere le situazioni di bisogno e difficoltà delle persone, con la sola esclusione di quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario, nonché di quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. A sua volta, la legge quadro sui servizi sociali n. 328/200019 ha istituito un vero e proprio sistema integrato di interventi e servizi sociali da realizzarsi nei diversi settori del sociale, integrando appunto i servizi alla persona con misure economiche in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia delle risorse.

La delibera chiarisce poi che, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale che intendono perseguire, le pubbliche amministrazioni devono garantire effettive condizioni di concorrenza, avocando a sé ogni potere decisionale in merito all'individuazione del fabbisogno e alla definizione degli interventi, anche quando agiscono in compartecipazione con il privato sociale. Per lo stesso motivo deve essere altresì incentivata la massima partecipazione degli utenti finali alle attività di programmazione e progettazione degli interventi da realizzare; partecipazione che deve essere favorita nelle procedure di scelta del contraente, con riferimento alle quali le amministrazioni non possono introdurre barriere all'ingresso (ad es. richiedendo requisiti di partecipazione o introducendo particolari criteri di valutazione).

Le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l'accertamento del possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti, nonché l'adeguata valutazione delle caratteristiche e dei costi del progetto presentato. La titolarità delle scelte deve sempre permanere in capo alle amministrazioni, cui compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi, delle aree di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare.

Quanto alle modalità di erogazione dei servizi sociali, l'amministrazione può scegliere discrezionalmente, motivando la propria decisione, uno dei seguenti strumenti: a) autorizzazione e accreditamento; b) convenzione con le associazioni di volontariato di cui alla l. 266/91; c) acquisto di servizi e prestazioni; d) affidamento ai soggetti del terzo settore.

Autorizzazione e accreditamento

Il rilascio delle autorizzazioni deve essere subordinato alla verifica del possesso di requisiti di onorabilità e di capacità professionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione adottati per la selezione dei soggetti. Nella valutazione dei requisiti deve tenersi conto degli aspetti organizzativi e metodologici, delle garanzie offerte agli utenti e della qualità dei progetti proposti; elementi, questi, oggetto di monitoraggio nel corso dell'esecuzione del contratto. Le procedure di accreditamento, improntate alla trasparenza e al rispetto del principio della concorrenza, devono garantire l'affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori. Il venir meno dei requisiti in capo a questi ultimi deve dar luogo alla decadenza dell'accREDITAMENTO e alla risoluzione dei contratti in corso.

Convenzione con le associazioni di volontariato di cui alla l. 266/9123

Ricorrendo taluni presupposti, tra cui quelli della solidarietà e dell'efficienza economica, le convenzioni di cui alla l. 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi di evidenza pubblica, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Le convenzioni possono essere stipulate solo con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti moralmente affidabili in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del bilancio, nonché di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale. È evidente che le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito di siffatte convenzioni devono essere a titolo gratuito, potendo essere previsti i rimborsi dei soli costi fatturati e rendicontati, nonché quelli inerenti ai costi indiretti, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento.

Acquisto di servizi e prestazioni

In merito all'acquisto di servizi da soggetti del terzo settore in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti, la delibera ANAC evidenzia la necessità di pubblicizzare adeguatamente il fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco temporale, predeterminando le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni da acquistare. Ai fini della selezione dei soggetti erogatori dei servizi, la scelta tra i fornitori autorizzati o accreditati dovrà tenere conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'acquisto all'esterno del servizio da soggetti del terzo settore sarà ammesso soltanto quando ciò si renda necessario a garantire i livelli essenziali dei servizi, sempre che consenta di ottenere significative economie di gestione.

Affidamento ai soggetti del terzo settore

La procedura di affidamento della gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché del principio di libera concorrenza tra i privati, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sotto il profilo operativo, l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti (se compatibile con l'oggetto del contratto) e la procedura deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni del codice civile. Onde evitare scelte produttive di effetti distorsivi della concorrenza, particolare attenzione deve essere posta dalle stazioni appaltanti nell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell'offerta: a tal fine rileva senz'altro la circostanza di aver già attivato forme di collaborazione con la medesima

amministrazione o con altri soggetti pubblici o privati operanti sul medesimo territorio, piuttosto che lo svolgimento di servizi analoghi sul territorio di riferimento.

Si tralasciano, per ragioni di brevità, le questioni connesse agli affidamenti alle cooperative sociali e, nel prosieguo, si concentra l'attenzione sui requisiti richiesti in capo ai soggetti del terzo settore erogatori dei servizi.

I requisiti dell'erogatore del servizio

Ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, l'ANAC richiede ai soggetti del terzo settore:

- i.* il possesso di requisiti di moralità;
- ii.* l'adozione della carta dei servizi;
- iii.* il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001.

Invero, il possesso di requisiti di "moralità professionale" è più volte enfatizzato dall'*authority*, che ne evidenzia la necessità anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei contratti, indicando a titolo di riferimento i requisiti elencati dal non più vigente D.Lgs. 163/2006, sostituito dal D.Lgs. 50/2016.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, inoltre, la facoltà di richiedere requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Ulteriore condizione per l'autorizzazione e per l'accreditamento è l'adozione, da parte di ciascuno dei soggetti del terzo settore, di una propria carta dei servizi, rappresentante l'impegno assunto nei confronti del soggetto accreditante e degli utenti. La predisposizione della carta dei servizi è elemento essenziale ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che il mancato rispetto di quanto in essa prescritto è fonte di responsabilità contrattuale. Non solo, la carta garantisce la qualità delle prestazioni, vincolando il soggetto erogatore al mantenimento degli standard predefiniti e consentendo al contempo all'utente di richiederne il rispetto. Nella carta sono infatti definiti i criteri per l'accesso ai servizi e le modalità di funzionamento dei medesimi, nonché le condizioni per facilitare agli utenti la valutazione del servizio ed attivare, se del caso, ricorsi, reclami e segnalazioni nei confronti dei responsabili della gestione dello stesso.

Da ultimo, al fine di garantire il rispetto della legalità da parte dei soggetti erogatori del servizio, la delibera impone a questi ultimi l'osservanza del D.Lgs. 231/2001, ritenendolo applicabile al caso di specie sia in virtù del tenore letterale della norma, sia in ragione della natura dei servizi erogati. Specularmente, l'ANAC esorta le stazioni appaltanti "a verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001".

A parere dell'ANAC, il modello di organizzazione degli enti no-profit deve prevedere:

- l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;

- idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
- l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
- un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza;
- misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
- l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati.

Del tutto superflua appare la successiva specificazione in merito alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), in quanto l'esistenza dell'OdV ex art. 6, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 è condizione indispensabile ai fini della stessa validità del modello adottato.

Lo scorso 3 luglio è entrata in vigore la legge n. 106/2016, che delega il Governo alla riforma del Terzo settore, intendendo per tale "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". La legge delega esclude dal Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; restano fuori dall'ambito applicativo anche le fondazioni bancarie, in quanto concorrono al perseguimento degli obiettivi fissati dalla delega. Tra i principi e criteri direttivi indicati dal delegante, particolare rilievo assumono le disposizioni in materia di amministrazione e controllo degli enti no-profit. Sul punto l'art. 4, alla lettera d) del primo comma, individua i contorni della disciplina attuativa, che dovrà definire le forme e le modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti, improntando le relative disposizioni ai principi generali di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, nonché ai più specifici principi di efficacia, efficienza, trasparenza, correttezza ed economicità della gestione degli enti, mediante la previsione di strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori. La delega prevede espressamente l'adozione di discipline differenziate, che tengano conto delle caratteristiche peculiari e della struttura associativa degli enti destinatari. In sede di attuazione si renderà, pertanto, necessario ridefinire il sistema di *governance* degli enti no-profit nel suo complesso, coniugando i tradizionali principi di natura economico - aziendalistica con quelli più strettamente inerenti alle logiche del Terzo Settore. In tal senso, una migliore formalizzazione

del sistema di amministrazione e controllo risulta di indubbia utilità al fine di gestire e monitorare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione del Terzo Settore. Alla lettera d) del medesimo articolo, la legge delega prevede poi l'adozione di una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, da differenziare anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, regolando il relativo regime sanzionatorio, ma soprattutto - per quel che interessa in questa sede - tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Sul punto, giova ribadire come la previsione di sistemi di controllo negli enti no-profit non possa che essere vista con favore, rappresentando di fatto un presupposto indispensabile ai fini della realizzazione degli obiettivi di correttezza, trasparenza ed economicità perseguiti dal riformatore. Il fine ideale, proprio degli enti del Terzo settore, rende infatti imprescindibile una corretta documentazione e formalizzazione delle attività svolte con le risorse - contributi e/o erogazioni - rese disponibili dal comparto pubblico/privato e utilizzate per il perseguimento di interessi pubblici. Preso atto che la normativa vigente è inadeguata a disciplinare le funzioni di controllo negli enti no-profit, la delega esige l'emanazione di norme che disciplinino in maniera puntuale forme e modalità di controllo, in modo da consentire azioni adeguate per il miglioramento della trasparenza nell'ambito del comparto interessato. Sul punto varrà evidenziare come, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo, nell'ambito di tali norme assumerà particolare rilievo la previsione di specifici requisiti di professionalità, in modo da garantire autonomia e autorevolezza di giudizio dei soggetti preposti ai controlli.

Quanto alla raccomandazione, formulata nella delega, di tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la formulazione testuale non consente di affermare che la norma attuativa debba prevedere un obbligo generale di adozione del modello organizzativo per tutti gli enti del Terzo settore.

È allora evidente che il testo della delega non riflette integralmente i contenuti della delibera ANAC n. 32/2016 che, come si è detto, prevede invece un vero e proprio obbligo di adozione del modello 231, ancorché limitatamente agli enti no-profit affidatari di un servizio sociale.

L'adozione "obbligatoria" del modello 231 nel Terzo settore

L'obbligo di adozione del modello 231 introdotto dalla delibera ANAC n. 32/2016 deve essere letto anche alla luce delle considerazioni sopra formulate.

Al riguardo, varrà innanzi tutto rilevare come l'elencazione dei contenuti del modello sia in più parti non propriamente conforme a quella di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001: in quest'ultimo, infatti, si richiede al modello di individuare "le attività nel cui ambito possono essere commessi

reati” e non “le aree a maggior rischio di compimento di reati”; ancora, la prescrizione legislativa relativa alla necessità che il modello preveda “obblighi di informazione” nei confronti dell’organismo di vigilanza è cosa diversa dalla “adozione di un sistema di trasmissione delle informazioni all’ODV”; infine, l’introduzione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti (c.d. *whistleblower*), che a parere dell’ANAC costituisce un elemento essenziale del modello, non solo non è contemplata dal D.Lgs. 231/2001, ma nel settore privato non è nemmeno prevista *ex lege*, quanto meno allo stato attuale (il d.d.l. AS 2208, approvato dalla Camera, è infatti attualmente al vaglio del Senato). Ma soprattutto non trova alcun riscontro normativo la prescrizione, in capo agli enti no-profit, dell’obbligo di “prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull’operato dell’organismo medesimo”. L’introduzione di questa sorta di controllo sul controllore non solo non trova conforto nella fonte di riferimento, ma sembra anzi stridere con la *ratio* stessa del sistema di controllo ideato dal D.Lgs. 231/2001, che si incentra proprio sugli elementi dell’indipendenza e dell’autonomia dell’OdV (che è definito, appunto, come “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”). Ci si deve chiedere, peraltro, a quali forme di controllo sull’OdV *l’authority* abbia inteso fare riferimento, potendosi al riguardo solo formulare un ventaglio di ipotesi: potrebbe trattarsi di una sorta di “certificazione” da parte degli enti a ciò preposti, piuttosto che di un più ampio controllo di legalità da parte di altro organo di controllo dell’ente, ad esempio il collegio sindacale, ove istituito. Nel primo caso (certificazione) la previsione sarebbe assolutamente non condivisibile, non solo perché non espressamente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma anche perché la sua concreta attuazione, oltre a dar luogo ad una inevitabile e inutile duplicazione di controlli, comporterebbe un ulteriore costo da aggiungere a quelli legati alla obbligatoria *compliance* al Decreto. Nel secondo caso (controllo da parte di altro organo dell’ente) si fa presente che, laddove l’ente abbia già nominato un soggetto deputato al controllo di legalità, al netto di qualsiasi previsione della delibera ANAC quest’ultimo avrebbe comunque il dovere di informarsi in merito all’attività svolta dall’OdV, essendo tenuto ad una più generale verifica del rispetto della legalità ai sensi dell’art. 2403 c.c..

Resta il fatto che, qualunque sia l’accezione intesa dall’ANAC, la prescrizione *de qua* introduce in modo surrettizio nel sistema 231 un ulteriore livello di controllo non contemplato dal legislatore. Il *quid disputandum*, peraltro, è molto più ampio.

Occorre infatti interrogarsi sulla correttezza della prassi, ormai sempre più diffusa, in virtù della quale si introducono obblighi di legge attraverso fonti di rango non normativo, come avviene nel caso dell’obbligo di adozione del modello 231 posto in capo agli enti no-profit. Ciò non significa che la previsione in commento non sia condivisibile, anzi. Essa, unitamente alla già citata legge delega per la riforma del Terzo settore, conferma l’avvicinamento, ormai in atto da

anni, alle istanze e ai principi ispiratori del D.Lgs. 231/2001, probabilmente frutto anche di un cambiamento culturale. Al di là delle previsioni di legge e della funzione esimente del modello, analizzare i rischi ai quali l'impresa è esposta, stabilire meccanismi di controllo e protezione, sancire flussi informativi definiti, significa anche e soprattutto sensibilizzare i destinatari e diffondere un insieme di principi orientati alla trasparenza, alla legalità, all'efficienza e alla correttezza.

Nel caso di specie, varrà poi evidenziare come il contesto di riferimento della delibera ANAC n. 32/2016 sia ben preciso, essendo la stessa finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contrattazione pubblica e di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti no-profit, attesa l'assenza di una disciplina organica in materia di affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel Terzo settore. In tal senso, l'emanazione di linee guida da parte dell'*authority* si rende indispensabile al fine di garantire qualità e correttezza in un comparto di evidente rilevanza quale quello dei servizi sociali, considerato il forte impatto sulla spesa pubblica e la necessità di assicurare la parità di trattamento tra gli operatori del settore. È in questo contesto che matura la previsione dell'obbligo, per gli organismi no-profit, di adeguarsi ai dettami del D.Lgs. 231/2001; per le stazioni appaltanti tale obbligo potrebbe comportare una significativa riduzione di partecipazione alle gare per servizi sociali, dal momento che il numero di enti no-profit dotati di modello 231 è verosimilmente - almeno allo stato attuale - più che limitato. Ne potrebbe discendere ulteriormente una riduzione dei margini di offerta, con conseguenze sotto il profilo tecnico ed economico delle proposte⁴⁵. Nondimeno, resta il fatto che la delibera in commento reca "linee guida" che, in quanto tali, non sono equiparabili a fonte legislativa e che, in assenza di un obbligo sancito per l'appunto da tale fonte, non possono avere efficacia vincolante.

Posto che, come si è detto, nell'attuare la riforma del Terzo settore il legislatore delegato dovrà necessariamente tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è possibile ipotizzare due diversi scenari futuri. L'obbligo di adozione dei modelli 231 potrebbe, infatti, essere introdotto con i decreti attuativi della l. 106/2016 e in tal caso riguarderebbe esclusivamente gli enti interessati dalla riforma; ma la sua introduzione potrebbe anche avvenire nell'ambito di una più ampia rivisitazione del D.Lgs. 231/2001, normativa di cui negli anni si è resa evidente ben più di una carenza. Non a caso, è stata recentemente istituita dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, una commissione di studio avente l'obiettivo di effettuare una ricognizione del Decreto, a quindici anni dalla sua entrata in vigore, formulando proposte di modifica normativa e, più in generale, rilanciando le politiche di prevenzione.

La costruzione del modello negli enti no-profit

La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata per molti anni affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, con riferimento quasi esclusivo ad imprese commerciali; ai fini della redazione del modello organizzativo, poi, anche le prassi maggiormente consolidate e diffuse, nonché i codici di comportamento finora emanati dalle principali associazioni di categoria hanno quantomeno trascurato il terzo settore. Ne consegue che, in mancanza di schemi ed approcci specifici per il no-profit, l'adattamento del dettato normativo richiede un importante sforzo di astrazione e rielaborazione: per l'elaborazione di un modello adeguato è infatti opportuno traslare *framework* e principi prettamente aziendalistici, fatte salve le dovute distinzioni connesse alle peculiari caratteristiche degli enti in questione.

Il tutto senza dimenticare la funzione "esimente" cui la costruzione del modello, qualunque sia la natura dell'ente che lo adotta, deve essere finalizzata.

Al riguardo, sulla scorta di quanto stabilito negli artt. 6 e 748 del D.Lgs. 231/2001, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza e la prassi hanno individuato nei concetti di idoneità, efficacia, adeguatezza, specificità e dinamicità quelle peculiarità che gli riconoscono la funzione "esimente". Detti requisiti, peraltro, si intendono rispettati solo in presenza di alcuni presupposti; in particolare, l'approccio alle attività di analisi e gestione del rischio deve essere "customizzato", nel senso che devono tenersi in considerazione, tra le altre cose, le peculiarità dell'ente, il sistema di controllo interno già esistente, le aree e i processi a rischio, il settore di riferimento, la cultura presente all'interno dell'organizzazione. L'impostazione descritta è sostenuta dalle principali associazioni di categoria nell'ambito dei rispettivi codici di comportamento e, soprattutto, dalle numerose pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo, in particolare dal c.d. "decalogo 231".

In effetti, nonostante la quasi totalità delle informazioni disponibili faccia riferimento ad una prospettiva di tipo aziendalistico, si ritiene che gran parte dei precetti relativi all'efficacia dei sistemi di controllo e ai meccanismi di gestione del rischio possa essere applicata anche ad organizzazioni che non perseguono scopi lucrativi, attesa anche la coincidenza, per entrambe le macrotipologie di soggetti, dei reati presupposto, delle sanzioni e di tutti gli altri aspetti dell'impianto normativo in questione. In altre parole, le criticità presenti nella costruzione del modello organizzativo per un ente del Terzo settore sono quelle normalmente riscontrabili per qualsiasi tipologia di ente, ferme restando le complessità legate alla natura giuridica e alla peculiare attività svolta da tali soggetti. La "adeguatezza" del modello, pertanto, deve basarsi su una mappatura completa del rischio-reato, tenendo nella dovuta considerazione anche la storia dell'ente e in particolare i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche le sue dimensioni e le sue dinamiche organizzative. A tal fine, di indubbia utilità possono risultare le informazioni assunte dalla normativa, anche regionale e di settore, che sovente prevede controlli

sulla gestione delle risorse economiche degli enti no-profit. Di tali informazioni deve essere data una lettura in “ottica 231”, in modo da poter impostare tutte le attività successive in base ai criteri posti dal Decreto: in linea di massima, muovendo dall’analisi generale dell’ente (*check up* aziendale) e del sistema di controllo interno esistente, è possibile pervenire alla definizione del modello organizzativo attraverso la successiva identificazione delle attività e dei processi aziendali a rischio, la mappatura delle aree a rischio reato e dei processi “sensibili”, la valutazione del rischio reato e, infine, la definizione di principi generali e protocolli specifici di controllo.

Prima di entrare nello specifico delle varie parti speciali, in prevenzione dei rischi di commissione dei reati di cui al presente modello, ribadiamo la mission dell’Associazione, contenuta nel suo Codice Etico già in essere dal 2015.

L’Associazione Lino Sartori è un’Organizzazione di Volontariato che dal 1990 offre assistenza domiciliare gratuita a persone colpite da malattie evolutive e irreversibili in fase avanzata.

L’assistenza è garantita da un’equipe formata da medici, infermieri professionali, psicologi, ausiliari socio-assistenziali, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, dietisti e assistenti sociali che hanno come scopo quello di curare ed assistere il paziente a domicilio rispondendo ai suoi bisogni e a quelli della famiglia, favorendo quindi il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile. Qualora necessario, fornisce supporti materiali (letti ortopedici, materassi anti-decubito, carrozzine, ecc.) secondo le esigenze e la disponibilità del materiale stesso.

L’Associazione, iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Regione Lombardia, è amministrata da un Consiglio Direttivo che provvede alla gestione delle risorse e, in accordo con il responsabile sanitario, alla programmazione e gestione dell’attività sanitaria.

E’ presente, inoltre, un Comitato Scientifico che si preoccupa dell’attività di aggiornamento e di ricerca.

I principi fondamentali che ispirano le decisioni di tipo assistenziale, gestionale e organizzativo dell’Associazione Lino Sartori, a cui tutti i Destinatari devono riferirsi nell’espletare la propria attività, coerentemente al proprio ruolo e alle proprie competenze, sono finalizzati alla realizzazione della migliore assistenza e cura possibile per il paziente.

Tali principi si esplicano solo attraverso l’ascolto partecipato da parte di tutti i Destinatari.

L’erogazione dei diversi servizi dell’Associazione, negli ambiti territoriali coperti dai servizi stessi, è uguale per tutti, senza alcuna distinzione di età, genere, razza, lingua, censo, religione, opinioni politiche e provenienza geografica.

I Destinatari hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli assistiti a criteri di competenza, disponibilità, equità e giustizia.

L'erogazione dell'assistenza deve essere continua, regolare e senza interruzioni, salvo i casi in cui vi sia un'obiettiva giustificazione.

Nell'ambito delle possibilità offerte dall'attuale normativa, l'Associazione deve operare salvaguardando la libertà di scelta della persona e del cittadino.

L'Associazione impone ai Destinatari di non sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di altri Destinatari, dei pazienti e dei loro parenti, e garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei dati personali e sensibili.

I Destinatari devono mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

I Destinatari si impegnano ad improntare il proprio comportamento ed il proprio operato nel rispetto delle opinioni e dell'agire degli altri Operatori dell'Associazione, qualunque ruolo essi ricoprano, e con essi si impegnano ad un confronto franco, rispettoso e costruttivo al fine di migliorare clima di lavoro e ottimizzare l'assistenza erogata.

Ogni intervento viene compiuto secondo i criteri di sicurezza necessari per la tutela del paziente, dell'operatore e dei Destinatari in generale.

Tutti i servizi erogati dall'Associazione devono garantire efficienza, efficacia e appropriatezza.

PARTE SPECIALE “A”

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, ‘PA’), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, ‘PU’) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, ‘IPS’).

Per **PA** si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel ‘buon andamento’ dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di **PU** è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 del cod. pen., il quale indica il ‘pubblico ufficiale’ in *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, specificandosi che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*.

I ‘pubblici poteri’ qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla ‘pubblica funzione amministrativa’.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. E’ un PU, in quanto svolge la ‘pubblica funzione legislativa’, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Il ‘potere giudiziario’ trova la sua esplicazione nell’attività dello *iusdicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la ‘pubblica funzione giudiziaria’ non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere,

ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla 'pubblica funzione amministrativa', da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come 'pubblici ufficiali', non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare 'concessioni' ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come 'pubblici ufficiali' tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un 'pubblico agente'. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei 'poteri' sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei sopra indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Anche la parziale destinazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia comunque svolta

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

1. *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2. *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400,00 a € 1.239.200,00

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetti la promessa.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800,00 a € 309.800,00

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto contrario ai doveri del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) sono da prevedersi nel caso in cui il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione pubblica.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600,00 a € 929.400,00

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400,00 a € 1.239.200,00

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600,00 a € 929.400,00

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi

2. *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi

Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Il delitto si configura nel caso in cui i fatti descritti negli artt. 318 e 319 (corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio) siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

2. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*

L'art. 319-quater c.p., rubricato "*Indebita induzione a dare o promettere utilità*", è strutturato in due commi. Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che "*abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*".

Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, va a colpire con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma "*dà o promette denaro o altra utilità*".

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di Concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio) che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-quater c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

1. *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

2. *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Il delitto si configura nel caso in cui una persona incaricata di pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio o contrario ai doveri del suo ufficio, ovvero ritarda un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetti la promessa.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.)

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In riferimento all'art. 318 c.p.: Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

In riferimento all'art. 319 e 319 ter c.p.: Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400, Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi

In riferimento all'art. 317, 319 bis e 319 ter, comma 2: Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200, Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

1. *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

2. *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.*

3. *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

4. *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.*

Il delitto si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Primo e terzo comma:

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

Secondo e quarto comma:

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi.

Art. 322-bis c.p. - Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari

o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Il delitto si configura nel caso in cui i reati di corruzione e concussione coinvolgano anche: i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; i giudici, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri ed gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.).

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o altro ente pubblico. Il delitto quindi si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, recando altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o altro ente pubblico (tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Il delitto si configura nel caso in cui la truffa menzionata all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il delitto si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

* * * * *

AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Si tenga presente che:

- l'Associazione Lino Sartori intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici o con aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica (per finanziamenti ricevuti, per attività che comportino il rilascio di concessioni, autorizzazioni, deleghe, dialogo con strumenti informatici ecc.);
- l'Associazione Lino Sartori non può escludere di partecipare a gare o ricevere appalti da Enti Pubblici, P.A. o da aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica;
- l'Associazione Lino Sartori è soggetta ad ispezioni periodiche da parte di Autorità pubbliche;
- l'Associazione Lino Sartori, al contrario, non partecipa a gare o riceve commesse da Enti Pubblici Esteri (Stati, Municipalità, Ministeri, altro).

Lato "privato", i profili di rischio non sono prevalentemente presenti.

Il privato, infatti:

- richiede al medico di base del malato di attivare con apposita procedura presso l'ASST (ex ASL) il voucher socio-sanitario per l'assistenza domiciliare;

- attende la visita (mediamente entro 48 ore) del valutatore ASST al domicilio del paziente che determinerà le necessità del paziente;
- sceglie l'Ente Erogatore del Servizio per l'assistenza domiciliare (Associazione Sartori);
- attende la visita del personale dell'Associazione Sartori (mediamente entro 48 ore)

Il rischio sul lato “pubblico” al contrario, è evidente, posto che, come risulta dal rendiconto economico relativo all'anno 2016, a fronte di introiti complessivi pari ad €. 850.123,62, la quasi totalità di questi importi (pari ad €. 799.547,62) derivano da pagamenti di ASST (ex ASL) a seguito dell'applicazione del voucher socio-sanitario per l'assistenza domiciliare.

Come noto, il voucher socio-sanitario è un titolo spendibile presso organizzazioni accreditate, pubbliche e private, per acquistare prestazioni domiciliari infermieristico-assistenziali, riabilitative e medico-specialistiche, più o meno complesse.

Si tratta di una nuova modalità di organizzazione dell'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), che viene attivata per gli aventi diritto dal 1° luglio 2003.

La fruizione del Voucher socio-sanitario, coerentemente a quanto disposto da Regione Lombardia, non soggiace a limiti, al di fuori di quello della necessaria residenza e/o domicilio del fruitore del medesimo, nel territorio regionale.

La condizione di fragilità si definisce attraverso i seguenti criteri:

- (1) ridotta autosufficienza temporanea o permanente (valutabile mediante scale validate sul piano scientifico internazionale);
- (2) complessità assistenziale del paziente: paziente multiproblematico affetto da patologie croniche in labile compenso che per l'elevato rischio di riacutizzazione richiede la formulazione di un piano di cura personalizzato che prevede interventi di carattere sanitario-assistenziale;
- (3) necessità di assistenza primaria: cioè assenza delle necessità di interventi altamente specialistici o di tecnologie complesse che impongono il ricovero ospedaliero.

* * * * *

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui al Decreto nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto** in particolare di:

- **effettuare elargizioni** in denaro a pubblici funzionari **o riceverle**;
- **distribuire e/o ricevere omaggi** e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Associazione Lino Sartori. **Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore**;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (**promesse di assunzione**, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere **compensi**, o effettuare **prestazioni, in favore dei consulenti e partner** che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere **compensi in favore dei fornitori** che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- **presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati**;
- **destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati**.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza di verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi dei Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Al fine di ridurre al minimo la verifica delle condotte illecite di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza predisporrà, anche interfacciandosi con il Consiglio Direttivo (che ne darà in seguito formale approvazione), procedure operative attuative dei principi dianzi esposti.

* * * * *

AREE A RISCHIO INDIRETTO

E' consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva.

E' infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali.

Dalla *check list* è emerso, in relazione al controllo delle risorse finanziarie ed al sistema di deleghe per la gestione dei conti correnti, la presenza di un conto corrente postale (oltre a quello bancario), con 3 deleghe a 3 consiglieri dell'organo direttivo (Angela Kubersky, Lieto Sartori, Armando Martolini). Ciascun delegato ha potere di firma e di operare sul conto (sia su questo che su quello bancario)

Vi è poi una persona delegata, Sig.ra Teresa Sacchi (membro del consiglio direttivo), la quale dispone di user ID e Password alla gestione *home banking* del conto corrente bancario.

I pagamenti a consulenti e fornitori, generalmente, avvengono con bonifico bancario, rid, o assegno. Un volontario (socio) svolge un controllo sulla rispondenza delle fatture da pagare (di collaboratori e fornitori) con l'importo degli assegni, bonifici ecc.. E' inoltre presente una cassa associativa con contanti (la movimentazione è di poche centinaia di euro al mese). La cassetta è chiusa a chiave, in disponibilità ai 3 delegati, a 4 volontari e all'impiegata.

Circa quest'ultimo punto, è fondamentale, onde evitare rischi di commissione dei reati sopra indicati, **un sistema di *double check* per ogni operazione finanziaria, per ogni impegno di spesa così come per ogni attività di carattere contrattuale.**

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta dei collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di consiglieri di

amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte ad impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi. L'attività di fatturazione deve seguire una procedura interna che implichi l'intervento e/o l'autorizzazione da almeno due soggetti, fatti salvi i poteri del Consiglio Direttivo.

Nessuna fattura, con l'esclusione di quelle di importi esigui, ossia inferiori ad Euro 500,00, potrà essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista, e soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

In casi di particolare urgenza, potranno essere seguite procedure più rapide di quelle ordinariamente seguite, che però non potranno mai superare il principio dell'intervento e del controllo di almeno due soggetti.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia, o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al Consiglio Direttivo.

PARTE SPECIALE “B”

I REATI SOCIETARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

Il reato è tipicamente “*proprio*”, per la realizzazione dell’illecito dunque è richiesta la qualifica soggettiva di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, oltre che dai soggetti chiamati in causa dall’articolo 2369 c.c. ovvero a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, e a chi è legalmente incaricato dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa.

Il fatto criminoso è realizzato dalla presentazione di relazione non veritiera di fatti materiali (le informazioni possono anche essere frutto di valutazioni); nella omissione di informazioni imposte *ex-lege*, in merito a comunicazioni sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, ovvero:

- relazione degli amministratori e dei sindaci al bilancio (articoli c.c. 2428 e 2429 c.c.);
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433-bis c.c.);
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (articoli 2446 c.c. e 2447 c.c.);
- relazione al bilancio liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- bilancio di esercizio (art. 2423 c.c.);
- bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- bilanci straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze;
- comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

Le comunicazioni false assumono rilievo penale, se le falsità e/o omissioni che incidono sul risultato economico di esercizio (generando una variazione del risultato economico d’esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5%) o sul patrimonio netto (determinando una variazione del patrimonio netto superiore al 1%) ovvero contengono valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura superiore al 10% di quella corretta; inoltre devono essere idonee ad

indurre in errore i destinatari alle quali sono rivolte. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, siamo in presenza di dolo, ovvero l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione.

Tale illecito può configurarsi nelle ipotesi di:

- esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società;
- figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazione);
- figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
- omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla Legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i

destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti e che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- i.* deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- ii.* la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- iii.* il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Tale ipotesi di reato va distinta da quella indicata all'art. 174-bis TUF, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*“Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*) ed applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Tale ultima fattispecie, non indicata tra i reati di cui all'art. 25-ter del Decreto si differenzia infatti dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. in quanto:

- non è richiesta la consapevolezza della falsità della comunicazione in capo all'autore della condotta delittuosa;
- è richiesto un dolo meno qualificato, consistente solo nell'intento dell'agente di ingannare il destinatario e non anche di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- si configura unicamente come delitto.

Ai sensi dell'art. 2624 cod. civ., soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione.

Tuttavia, è ipotizzabile un concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Articolo 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Il reato è tipicamente “*proprio*”, per la realizzazione dell'illecito dunque è richiesta la qualifica soggettiva di “*Amministratore*”; infatti l'articolo 2369 c.c. estende l'ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di Amministratore. Per la realizzazione dell'illecito occorre che si realizzi un occultamento di documenti oppure realizzare artifici idonei ad alterare in modo simulato o dissimulato la realtà esterna) al fine di ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci, ovvero ad organi di controllo interni (eventuale collegio sindacale) o esterni. Occorre precisare che il rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione non rientra nella fattispecie sopra elencata, ma nell'articolo 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Per ciò che concerne l'attività di controllo questi sono quelli in capo ai Sindaci (articolo 2403 c.c.) oppure ai revisori (di cui al punto precedente).

Quanto all'elemento soggettivo del reato, siamo in presenza di dolo, ovvero siamo in presenza di coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione mediante attività di occultamento (dolo generico o dolo eventuale).

Tale reato può realizzarsi per:

- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci;

- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli altri organi sociali;
- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite alle società di revisione.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma 1 c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per Legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla Legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione e riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

- riduzione del capitale in caso di omissione nell'avviso di convocazione e dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione;
- riduzione del capitale in violazione dei limiti minimi di capitale;
- riduzione del capitale in violazione dei limiti ex articolo 2412 c.c. (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
- riduzione del capitale con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti;
- riduzione del capitale facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. articolo 2433, III c.c.: in caso di perdite non può farsi luogo a

ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente);

- riduzione del capitale allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate;
- riduzione del capitale con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori);
- riduzione del capitale in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- riduzione del capitale malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale);
- riduzione del capitale in presenza di autorizzazione del tribunale, ma senza prestazione di garanzia;
- fusione o scissione in assenza di iscrizione nel registro delle imprese;
- fusione o scissione eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta);
- fusione o scissione eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il reato è perseguibile a querela della persona offesa ed il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato può realizzarsi per:

- falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;
- ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- attribuzione di voto plurimo;
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- pratica del c.d. scambio dei voti o "vendita" o "mercato" dei voti.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla Legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

la seconda (ii) si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170-bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

La fattispecie di "corruzione tra privati" è stata introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ha novellato il precedente testo dell'art. 2635 c.c. ("infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità"). Oltre ad una serie di ritocchi di carattere formale, la nuova norma amplia l'area dei soggetti corruttibili, che oggi non sono più solo gli apicali della società/associazione (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori), ma tutti i dipendenti e collaboratori della persona giuridica (ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale).

La novella ha rappresentato anche l'occasione per includere la corruzione privata tra i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'impresa (cfr. nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001), ovviamente nel caso in cui il dirigente/dipendente abbia svolto attività corruttiva tra privati in danno di un'altra impresa.

In altri termini: ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, potrà essere sanzionata la società nel cui interesse (o a cui vantaggio) taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

Nessuna conseguenze, sul piano del D. Lgs. 231, colpisce invece la società/associazione al cui interno opera il soggetto corrotto, posto che essa - per definizione normativa - subisce dalla condotta corruttiva un nocumento, che esclude (già sul piano logico) la possibilità di muovere alcun rimprovero all'impresa in danno della quale egli ha agito.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 619.600.

* * * * *

AREE A RISCHIO

Innanzitutto si rileva che i reati in questione sono reati c.d. "propri" in quanto possono essere commessi solo da "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Consolidata Giurisprudenza ritiene che tali reati possano esser imputabili anche a contesti/enti non societari.

La qualità di Associazione senza fini di lucro propria dell'Associazione Lino Sartori e la non commercialità della sua attività rende impossibile riferire ad essa la maggior parte dei reati societari richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Peraltro non appare necessario individuare particolari contromisure, che siano ulteriori rispetto all'applicazione della legge ed in particolare all'attività dei revisori, già adeguatamente disposte nello Statuto e Regolamento.

Fermo restando quanto sopra premesso, l'Associazione Lino Sartori deve tenere le scritture contabili e i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazione di Volontariato.

La L. 266/91 (legge quadro sul volontariato), ex art. 3, co. 3 s.m.i. dispone l'"*obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti*".

Le associazioni di volontariato pertanto non sono sottoposte all'obbligo dello schema contabile e il bilancio ex art. 2424 c.c. ma hanno facoltà di adottare la forma contabile ritenuta più idonea. L'Associazione Lino Sartori deve adottare un sistema di contabilità ordinaria in partita doppia (tenuto a mezzo di procedure meccanizzate) e redige ed approva un Bilancio d'esercizio (a sezioni contrapposte) contenente Stato Patrimoniale e Conto Economico.

L'Associazione Lino Sartori, come già rilevato nella Sez. I di Parte Speciale, svolge operazioni ad esclusivo carattere istituzionale (dunque non svolge alcuna attività commerciale), pertanto i proventi conseguiti non sono soggetti alle imposte sui redditi.

L'Associazione Lino Sartori non è soggetto passivo ai fini IVA e pertanto non deve tenere i libri Iva previsti dal D.P.R. n. 633/1972.

Infine, detta associazione beneficia altresì dell'esenzione IRAP in quanto possiede i requisiti previsti dal d. lgs. n. 460/1997.

Presupposto fondamentale per una corretta e veritiera redazione del bilancio è la **tenuta di una adeguata contabilità con indicazione fedele di tutte le “entrate” e le “uscite”**.

Tale attività infatti non solo è propedeutica alla redazione ed approvazione del bilancio, ma è il parametro di riferimento in forza del quale verificare la sussistenza di una effettiva corrispondenza tra i contenuti della documentazione contabile e del bilancio, evitando così l'imputabilità di uno dei reati in questione.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'associazione sono supportate da documentazione idonea e assoggettata a verifica incrociata.

Come già anticipato nella Sez. I della Parte Speciale, **la contabilità è gestita da apposita figura contabile che evaderà gli ordini di acquisto nei confronti di fornitori**.

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore, il dipendente effettuerà controlli volti a verificare la corrispondenza tra la fattura ricevuta e l'ordine effettuato, la validazione della fattura, la sua correttezza formale, procedendo di seguito alla registrazione della medesima nel conto fornitori.

Ancor più concretamente:

- la dipendente, su indicazione della Coordinatrice Infermieristica (che con l'associazione collabora in virtù di rapporto libero professionale) emette l'ordine di acquisto;
- la fattura, relativa all'ordine, viene ricevuta dall'impiegata che la mette nella disponibilità della Sig.ra Kuberski, che ne dispone il pagamento;
- un volontario, all'esito del pagamento, svolge il controllo della rispondenza tra materiale esposto in fattura e pagato dall'associazione, rispetto a quello effettivamente ricevuto.

La procedura di redazione, predisposizione e approvazione del bilancio è chiaramente definita dallo stesso statuto, che si richiama in toto.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle summenzionate attività sono state individuate presso l'Associazione le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25 ter del Decreto, ritenute maggiormente esposte a rischio alla luce della valutazione dei rischi, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- (1) la tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e/o comunicazioni sociali previste dalla legge ed in generale di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'Associazione, nonché la gestione delle incombenze dell'associazione (predisposizione, revisione ed approvazione del bilancio);
- (2) la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci in genere riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato);
- (3) la gestione dei rapporti con l'ufficio contabilità (e l'incaricato del controllo contabile), e con il Collegio dei Revisori;

Identificazione delle Attività Sensibili

Le occasioni in cui possono verificarsi comportamenti illeciti ai sensi dell'articolo in questione sono:

- la predisposizione e redazione del bilancio;
- in generale tutta l'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Consiglio direttivo.

I reati maggiormente riferibili a queste aree sono le false **comunicazioni sociali in danno dell'Associazione Lino Sartori**, ovvero indebiti vantaggi per l'Ente attraverso la **rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale**.

In ogni caso, obiettivo precipuo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti che fanno riferimento all'Associazione Lino Sartori, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati societari di cui al Decreto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali ed i Consulenti Esterni, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore, ossia il Codice Etico ed ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, **gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed i Consulenti Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:**

- a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di Legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli associati ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e sull'evoluzione delle relative attività;

- d) assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio dei revisori;
 - (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla Legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione;
 - (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.
- In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- (i) restituire conferimenti agli associati o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
 - (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili);
 - (iii) ripartire i beni sociali tra gli associati, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
- g) assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di Legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad esempio: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- (i) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro

puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;

(ii) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;

(iii) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza;

In attesa dell'adozione delle procedure per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ogni delega in merito é conferita al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul patrimonio sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovrà essere osservato il seguente principio procedurale: ogni attività deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte dell'Organismo di Vigilanza che andrà a costituirsi.

Nei contratti con i consulenti esterni ed eventuali partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari di cui al presente decreto sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;

- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, se presenti, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Nei procedimenti pre-ordinati agli accreditamenti per le erogazioni previste dal Sistema Sanitario, i passaggi da seguire sono parsi, all'esame di chi scrive, ineludibili e "incorruttabili". In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza, relativamente ai dati inseriti ai fini del rinnovo degli accreditamenti, verificherà la rispondenza tra accreditamento, verbale del Revisore dei Conti in ordine al rendiconto finanziario e rinnovo regionale dell'accREDITAMENTO.

PARTE SPECIALE “C”

I REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l’art. 25 quater al Decreto.

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Ai fini della Legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali

esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del Codice Penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la Legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

* * * * *

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

* * * * *

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati

nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale.

In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci.

* * * * *

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “C” del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall’Organismo di Vigilanza e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell’Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell’Associazione Lino Sartori la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’esplicito divieto per gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quater* del Decreto);
- utilizzare anche occasionalmente l’Associazione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolare modo con fini di eversione dell’ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, i cui nominativi siano contenuti nelle liste di cui

all'Ufficio Italiano Cambi o controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;

- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- nel caso in cui l'Associazione Lino Sartori coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste dell'Ufficio Italiano Cambi o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del Consiglio Direttivo;
- nel caso in cui all'Associazione Lino Sartori vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dal Consiglio Direttivo. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;
- nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni del Consiglio Direttivo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

Si precisa tuttavia che, all' l'Associazione Lino Sartorinon acquista beni e servizi, o comunque intrattiene rapporti contrattuali con i paesi in “*black list*”.

PARTE SPECIALE “D”

PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS n°231/01 PARTE SPECIALE – REATI TRANSNAZIONALI

I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, ‘Enti’ e, singolarmente, ‘Ente’) per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Articolo 3 Legge n°146 del 2006 – Definizione Reato Transnazionale

Il reato è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero*
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero*
- c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero*
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come ‘reato transnazionale’, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:

o sia commessa in più di uno Stato; ovvero

o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero

o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;

o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell’Ente sono:

associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);

associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.);

associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);

traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod.pen.).

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato non è tipicamente “proprio”, per la realizzazione dell'illecito dunque non è richiesta una qualifica soggettiva particolare, essendo possibile il compimento dello stesso, da parte di chiunque produca pressioni nei confronti di un soggetto indagato o imputato.

Pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente dell'Associazione nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo, alla luce della possibilità oggettiva che questa si verifichi all'interno dell'Associazione.

È individuato quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, in particolare delle prescrizioni generali contenute per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello di cui all'Art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il fatto.

Il reato non è tipicamente "proprio", per la realizzazione dell'illecito dunque non è richiesta una qualifica soggettiva particolare, essendo possibile il compimento dello stesso, da parte di chiunque tenti di favorire chi abbia commesso un fatto delittuoso, come corruzione o concussione.

Il reato potrebbe in futuro verificarsi nel caso in cui vi siano dette attività di indagini e qualcuno, volontariamente eluda le investigazioni o si sottragga ad esse; la fattispecie è diretta a tutte le aree e funzioni che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con organi giudiziari.

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce della possibilità oggettiva che questa si verifichi all'interno della Società.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione, l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, in particolare delle prescrizioni generali contenute per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 416 c.p., art. 416 bis c.p., Art. 291 quater T.U. DPR 43/73, Art 74 D.P.R. 309/90, Art 74 D.P.R. 309/90

Gli articoli sotto riportati (visti gli elementi caratteristici comuni), sono trattati in modo congiunto, in ordine alla fattispecie, ipotesi reato-presupposto, funzioni a rischio reato, considerazioni ed azione adottata.

Articolo 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

SE le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il frutto, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291 quater T.U. DPR 43/73 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis. 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74 D.P.R. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sono tutte fattispecie di particolare gravità, prevedono la commissione di reati ed illeciti in forma associata, in particolare modo gli ultimi tre articoli prevedono l'associazione di tipo mafioso, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. I reati di associazione in questi tre casi, sono circoscritti alla casistica esposta.

L'elemento soggettivo è il dolo, per la commissione dell'illecito è elemento caratteristico, il volere la condotta, vale a dire la consapevolezza di associarsi con altri soggetti per la commissione di taluni illeciti.

Il reato si può verificare nel momento in cui, avendo interessi in comune, ci si "associa" per la commissione di taluni illeciti.

Si tratta di reati che, punendo l'associazione, sono ipotizzabili in qualsiasi area o funzione aziendale.

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo, o addirittura inesistente, alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/01)

Articolo 23 D.Lgs n°231/2001

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La

disposizione in esame disciplina infatti, l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, trasgredisce agli obblighi che derivano a carico dell'Ente. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato.

La fattispecie in oggetto, assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalle misura interdittiva irrogata.

Tale reato può realizzarsi ed essere oggetto di sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, da qualunque soggetto che trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente, per un vantaggio o nell'interesse di quest'ultima.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque in qualunque funzione aziendale.

PARTE SPECIALE “E”

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 cod.pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen..

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

- gestione di attività operative da parte dell'Associazione Lino Sartori, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e nel CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Associazione Lino Sartori la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente l'Associazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di Legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano.

In caso di assunzione diretta di personale da parte dell'Associazione Lino Sartori, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.

L'Associazione Lino Sartori è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "*content filtering*").

L'Associazione Lino Sartori periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

Nel rispetto delle normative vigenti, l'Associazione Lino Sartori si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione dei reati sopra indicati attraverso il loro utilizzo.

PARTE SPECIALE “F”
REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “F” si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329,00.

La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle

operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari ad una soglia determinata dalla legge;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- 1) Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio: banche; poste italiane; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano: recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. Come emerge dall'elencazione appena riportata, l'Associazione Lino Sartori non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio (ma lo possono essere tutti i Collaboratori Esterni della Società); tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 *octies* del Decreto 231 ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*"), può pertanto applicarsi a l'Associazione Lino Sartori.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni.

Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

* * * * *

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui l'Associazione ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, dell'attività peritale;
- flussi finanziari in entrata;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Lino Sartori al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e, se ritenuto opportuno, di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, consulenti e partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti dell'Associazione e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nel Codice Etico.

Ai Consulenti Esterni e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Associazione la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Associazione Lino Sartori, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;

- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi di *joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'Associazione conclude contratti, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del legale rappresentante;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro per importi superiori ad euro 1.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- accettare titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) a condizione che siano espressamente intestati all'Associazione;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1.000,00.

I compiti di vigilanza del Consiglio Direttivo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate (sopra riportate) relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dall'Associazione e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

PARTE SPECIALE “G”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 24 bis del Decreto ex art. 7, comma 1 Legge 18 Marzo 2008 n. 48.

Il D.L. 24 agosto 2013 n. 93 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16.08.2013 ed entrato in vigore il 17.08.2013 ha ampliato il novero dei reati nell’ambito della criminalità informatica.

L’art. 24 bis del Decreto prevede che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Articolo 491-bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Articolo 495-bis c.p. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 *sexies* c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla Legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

* * * * *

1. Premessa

In relazione alla possibile commissione dei reati informatici, ai sensi dell'art. 24 bis del decreto, ai fini del presente Modello, è opportuno chiarire cosa debba intendersi rispettivamente per "sistema informatico" e "sistema telematico".

Con l'espressione "sistema informatico" si fa riferimento in modo generico ad un computer o un insieme di più computer o altri apparati elettronici (es. router ecc.), tra loro interconnessi in rete.

Esso si compone sia di elementi *hardware* che *software*.

Con l'espressione "sistema telematico" si fa riferimento ad una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche.

La fattispecie di reato in questione comprende una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta essere, talvolta, obiettivo stesso della condotta, talvolta, lo strumento attraverso il quale l'autore intende realizzare altre fattispecie di reato penalmente rilevanti.

2. L'Associazione Lino Sartori e la sicurezza dei sistemi IT

L'Associazione si caratterizza della presenza di almeno un personal computer, dotato di meccanismi di protezione e di impostazioni standards di sicurezza al fine di:

- tutelare e conservare i dati informatici in essi contenuti – alcuni dei quali peraltro aventi natura di dati “sensibili” (es. dati concernenti le patologie mediche dei clienti);
- limitare, o meglio impedire, il più possibile, l'accesso da parte di terzi non autorizzati ai dati interni, impedendo dunque un accesso virtuale c.d. “abusivo”, non solo con adozione di *software antivirus* ma anche con l'adozione di *meccanismi di sicurezza* qual è l'utilizzo di password (di adeguata complessità).

In particolare, l'Associazione si denota di uno specifico *software meccanico* “*FIREWALL*”, sottoposto a costante aggiornamento automatico e periodico, che impedisce l'accesso a determinati e specifici siti internet e protegge il sistema da attacchi esterni.

Al fine di perseguire i summenzionati principali obiettivi, l'Associazione si impegna a:

- predisporre un programma tale da ottemperare alle esigenze associative, alle necessita della gestione dei pazienti (chiamate, visite periodiche, controlli e donazioni);
- predisporre il backup dei dati, operante due volte al giorno, con registrazione dei dati su nastro magnetico. Tali procedure di backup saranno regolarmente documentate e custodite: due volte al giorno, al fine di garantire la sicurezza dei dati;
- adottare un software antivirus, le cui misure di sicurezza sono periodicamente aggiornate in automatico (live up date);
- individuare un responsabile di sicurezza IT ed un responsabile addetto agli aggiornamenti dei software (il quale procede altresì a test sulla sicurezza);
- configurare in modo sicuro i browser web e i programmi mail;
- predisporre un piano di emergenza indicante tutti i casi di emergenza prevedibile (es. perdita dei dati, interruzione della funzionalità di Internet, blocca caselle di posta elettronica e così via).

La responsabilità dell'applicativo informatico è del legale rappresentante dell'Associazione.

3. Identificazione della Attività Sensibili

Le attività sensibili in occasione delle quali sono astrattamente verificabili i reati ex 24 bis del Decreto corrispondono con tutti gli ambiti e funzioni associative.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ed in ragione di quanto evidenziato nel paragrafo che precede, le “Attività Sensibili” ricorribili presso l'Associazione in relazione ai reati di cui all'art. 24 bis del Decreto, attengono alle attività realizzate per mezzo di dipendenti o in collaborazione di soggetti esterni utilizzando le tecnologie dell'informazione e concernono in particolare:

- la gestione di accessi, account e profili: gestione dei servizi IT (trattamento di banche dati e/o dati informatici; tenuta dei registri);
- la gestione dei sistemi hardware e software;

In relazione a ciascuna tipologia di reati informatici e trattamenti illeciti dei dati descritti, qualsiasi attività aziendale che contempra la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, *database*, piattaforme e strutture informatiche in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

L'Associazione Lino Sartori tuttavia si impegna a che la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (*Information Technology*) sia svolta con particolare attenzione e in base ad una apposita procedura interna.

Nei contratti con parti terze sarà contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle stesse delle norme di cui alla presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, le macro aree di attività a rischio sono le seguenti:

- sistemi informativi di gestione aziendale quali servizi applicativi finanziario gestionali ed elaborazione delle informazioni di carattere finanziario gestionale;
- sistemi informativi di supporto alla produzione comprensivi di servizio di accesso informatico dei clienti, servizi di trasferimento ed elaborazione dati.

Ad ogni modo, venendo alla prevenzione dei singoli reati, con riferimento al primo reato indicato, tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque falsifichi un documento informatico pubblico o privato.

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Il livello di rischio è medio e l'Associazione si impegna all'adozione di: (i) un sistema di controllo interno con procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche; (ii) modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione; aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso, procedura di rimozione delle credenziali (rimozione del diritto di accesso) al termine del rapporto di lavoro da parte dell'ufficio.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, per ciascuno dei reati previsti, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato o possano costituirne il presupposto (es. omesso controllo);
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico

Inoltre, l'Associazione si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sistemi informatici;
- limitare, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy, controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

Rispetto al reato di “*frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*”, costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, si precisa che l'Associazione dovrà prevedere quanto segue:

- (1) Divieto di installazione sul PC di programmi di duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione dei preposti;
- (2) Divieto di fare uso per esigenze personali dei PC, del fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici;
- (3) Divieto di:
 - a) effettuare il download di software o di files musicali;
 - b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi formativi o socio assistenziali senza l'autorizzazione degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;
 - c) tenere dei files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle proprie mansioni cui adibiti;
 - d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi singoli dispositivi e postazioni;
 - e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di internet in caso di loro assenza;

f) utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento o la fatturazione a loro carico.

* * * * *

Si ritiene comunque necessario individuare un Protocollo Operativo di Prevenzione ex art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001”, valutando le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’attività di gestione IT, gestione banche dati e/o gestione dati informatici dell’Associazione nell’assoluto rispetto della legalità e, in particolare, al fine di prevenire situazioni potenzialmente idonee alla commissione di fattispecie criminose ritenute rilevanti ex

D.Lgs. n. 231/2001, quali in particolare quelle di cui all’art. 24 bis del medesimo decreto, salvo la commissione delle medesime in maniera del tutto fraudolenta.

Gli organi sociali, nonché i lavoratori dipendenti, i consulenti e i liberi professionisti dell’Associazione– ovvero tutte le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo dell’azienda, sono peraltro tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- l’utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici e/o telematici dell’Associazione deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di illeciti informatici, sicurezza, informatica e privacy e nel rispetto delle procedure interne di sicurezza aziendale in materia di utilizzo e gestione degli strumenti stessi;
- consentire l’accesso e utilizzo dei medesimi strumenti ai soli soggetti autorizzati;
- gli organi sociali, di concerto con l’OdV e con il responsabile dei sistemi informatici (che può essere anche individuato in un consulente esterno), devono organizzare un sistema di comunicazione, informazione e formazione del personale in materia di utilizzo dei sistemi informatici e telematici e degli assets informatici telematici aziendali, con particolare riferimento ai rischi connessi allo svolgimento dell’attività ed alle misure di sicurezza prescritte dall’Associazione (tale sistema deve riguardare i soggetti destinatari di particolari compiti in materia informatica);
- i rapporti instaurati dall’Associazione con collaboratori e/o fornitori di servizi informatici devono essere contrattualizzati per iscritto e contenenti la clausola che imponga loro, nello svolgimento delle loro attività, il divieto di comportarsi in violazione del D.Lgs. 231/2001 in alternativa alla predisposizione della predetta clausola, a detti fornitori o collaboratori potrà essere sottoposta “per presa visione ed accettazione” un’apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino alla cessazione del rapporto con l’Associazione e con riferimento alle attività svolte per essa) al rispetto del presente Modello.

Pertanto ai summenzionati soggetti, in via preventiva alla commissione dei reati in oggetto, è severamente vietato:

- accedere abusivamente (intendendosi per accesso abusivo quell'accesso in sistemi informativi e banche dati altrui nella assoluta assenza di autorizzazioni all'accesso ad un sistema protetto) ad un sistema informatico o telematico di associazioni o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre vantaggio o interesse per l'Associazione (ad esempio reperendo informazioni e dati);
- ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici di altre associazioni o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la associazione (es. utilizzando tali codici per accedere al sistema altrui e compiere operazioni illecite);
- l'eventuale produzione di un documento informatico eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificabili, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- di procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per l'ente;
- le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per l'associazione;
- di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altri ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
- diffondere all'esterno dell'azienda codici di accesso ai sistemi informatici interni,
- utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici)

Il presente protocollo, che l'Organismo di Vigilanza eventualmente potrà modificare, si applica ogniqualvolta, l'Associazione – per mezzo dei propri organi apicali, dipendenti o collaboratori esterni – dovesse gestire e/o utilizzare sistemi e dati informatici.

In particolare, detta procedura avrà luogo ogniqualvolta l'Associazione agisca nelle c.d. “aree sensibili di rischio”, quali nella specie:

La Gestione di accessi, account e profili: gestione dei servizi IT (trattamento di banche dati e/o dati informatici; tenuta dei registri);

La Gestione dei sistemi hardware e software;

Il presente protocollo trova applicazione nei confronti di tutti i destinatari del Modello medesimo e di tutti coloro che sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione e utilizzo dei sistemi gestione informatica dell'Associazione.

In particolare, conformemente a quanto riportato della si applica al legale rappresentante, in quanto responsabile di tutto l'applicativo informatico (che, in ragione della propria funzione è peraltro tenuto ad esperire un controllo sul personale ed a valutarne la competenza);

Egli è comunque tenuto ad assicurare e verificare le attività necessarie per un corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche (pc, stampanti e data-base), dei servizi web (sito internet, newsletter e data-base mail clienti) e del backup (sicurezza dati informatici) nonché a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e utilizzo dei sistemi informatici (utilizzanti software della P.A.);
- tutte le funzioni deputate alla progettazione , realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazione;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con terzi che accedono al patrimonio informatico;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, forma, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzi i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

Ai fini della prevenzione di detti “reati presupposto”, i destinatari del modello conformano la loro attività alle procedure aziendali adottate, quale nella specie:

- il presidio organizzativo al fine di prevenire e controllare i rischi in materia di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informatico, nonché la riservatezza dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informatici aziendali rispetto ai rischi di

distruzione o perdita delle informazioni, accesso non autorizzato e trattamento non consentito.

Peraltro, fermo restando quanto già espressamente previsto dalla summenzionata procedura, l'Associazione deve assicurare che le risorse umane impegnate nell'area IT siano idonee al ruolo ricoperto e consapevoli delle proprie attività (al fine di ridurre rischi derivanti da azioni che ledano l'integrità, riservatezza e fruibilità del patrimonio informativo ovvero da usi non autorizzati del medesimo patrimonio) per mezzo di verifica delle competenze professionali e per mezzo della predisposizione di attività formative in favore dei medesimi.

In particolare:

- quanto alla gestione degli accessi, account e profili, l'Associazione garantisce adeguati livelli autorizzativi, quali:
 - definisce formalmente i c.d. "profili di accesso" in ragione dei ruoli e delle funzioni svolte per o presso l'Associazione ed i requisiti di autenticazione ai sistemi informatici/telematici per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- assegna dunque codici identificativi (user- id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci (ogni utente è associato ad un unico profilo abilitativo);
- definisce la corretta gestione delle password attraverso linee guida - comunicate a tutti gli utenti - per la selezione e l'utilizzo della parola chiave; definiti altresì i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente (le variazioni al contenuto dei profili di accesso devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza informatica, su richiesta delle funzioni interessate e previa verifica in ordine alla corrispondenza delle abilitazioni informatiche);
- quanto alle operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, l'Associazione:
 - individua i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware, prevedendo la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso l'ente e regola le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;

- definisce i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso l'Associazione, l'utilizzo formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- definisce i criteri e le modalità per l'attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati.

Infine, chiunque - nello svolgere la propria funzione - accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa:

- a) La commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
 - b) La violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (o nella documentazione costituente parte integrante della medesima);
- è tenuto a darne immediata comunicazione all'OdV, il quale si attiva per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Lo stesso OdV, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, è tenuto – anche con il supporto delle altre figure competenti – a:

- Curare, o fare in modo che sia curata, l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative all'uso degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati;
- Verificare periodicamente il sistema di deleghe e distribuzione dei compiti e responsabilità in materia informatica, raccomandando le opportune verifiche;
- Verificare periodicamente la previsione e validità di eventuali clausole contrattuali standard esistenti ,
- Condurre ispezioni e verifiche – periodiche ed a campione – o in occasione di significativi cambiamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale;
- Esaminare le eventuali segnalazioni ricevute in ordine ai sistemi informatici ed effettuare gli opportuni accertamenti;
- Indicare agli organi e alle funzioni competenti eventuali proposte di miglioramento.

In casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione.

PARTE SPECIALE “H”

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Articolo 25 septies e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito ad alcune considerazioni in riferimento ai reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25 *septies* del Decreto e riferiti al “**Testo unico in materia di sicurezza**” n. 81/2008 (la norma, per vero, rubrica “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”).

L’articolo 30 del suddetto T.U. 81/2008 contiene una norma innovativa in quanto indica i requisiti del Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il suddetto articolo prevede ora che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico strutturali di Legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all’acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di Legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

I reati di cui all’art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche ‘Decreto’), articolo in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le

società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come ‘Enti’ o singolarmente ‘Ente’; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. “colpa specifica”, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all’art. 1 L. n. 123/2007 (cd. “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche ‘TU’).

Per la prevenzione dei reati inerenti a questa parte speciale ci si sarebbe richiamati integralmente al sistema di gestione redatto ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08 che va considerato parte integrante del presente Modello.

Tuttavia, è bene effettuare in questa sede un'analisi concreta dei rischi.

Sotto il profilo soggettivo (elemento psicologico del reato), l'omicidio o la lesione grave/gravissima rilevante ai fini di una responsabilità dell'ente ex D.Lgs.231/2001 dovrà essere realizzato mediante COLPA ("specificata"= derivante da negligente/volontaria violazione di norme antinfortunistiche ovvero di norme precauzionali volte ad impedire eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice).

Affinché si integri uno dei reati in questione (tenuto conto della natura meramente colposa di essi) non è necessariamente richiesto il dolo o la coscienza/volontà di commettere il reato, ma è sufficiente che sussista la negligenza, imprudenza o imperizia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente "aggravata", in quanto deve essere conseguente alla violazione di norme antinfortunistiche e norme concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

E', dunque, sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso: legame che ricorre tutte le volte in cui il fatto sia riconducibile all'inosservanza delle norme stesse (norme "specifiche" in materia di salute, sicurezza e antinfortunistiche) ovvero tutte le volte che sia posta in essere una condotta antiggiuridica contemplata, anche in forme generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Fermo restando quanto detto, il soggetto attivo (persona fisica) autore del reato in questione può essere – in linea teorica – *chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione* ossia, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008: *"il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti cui siano delegate funzioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed anche gli stessi lavoratori"*.

In riferimento alla normativa antinfortunistica è opportuno precisare che: sul Datore di lavoro gravano obblighi di protezione dei lavoratori non solo specifici (come da specifica normativa antinfortunistica - ossia disposti dal D.Lgs. 81/2008 o da altra normativa speciale) ma, ai sensi dell'art. 2087 c.c., anche un obbligo "generale" contrattuale di tutela delle condizioni di lavoro volto a garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale e ad adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore medesimo.

Ebbene, nel descrivere i reati realizzabili contro la vita e l'incolumità individuale si persegue l'obiettivo di indurre gli organi apicali e/o i dipendenti dell'Associazione e, in generale, tutti i collaboratori, ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, non solo dal presente

Modello organizzativo, ma anche dal piano di sicurezza adottato ai sensi della normativa vigente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati medesimi.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ogni qualvolta siano conseguenza di violazione della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro e, in particolare, in via esemplificativa, astratta e non esaustiva, nelle seguenti ipotesi di:

Mancato o inadeguato controllo e prevenzione ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Mancata adozione ed implementazione delle misure previste dalle norme antinfortunistiche nonché Omissione o rimozione di cautele antinfortunistiche;

Mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;

Mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;

Mancata designazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione o designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;

Omissione nella collocazione/rimozione o di danneggiamento dei dispositivi di sicurezza (tra i quali apparecchi o strumenti destinati all'estinzione di un incendio o al salvataggio o soccorso in caso di infortunio sul lavoro) tale da rendere i medesimi inservibili all'uso;

Mancata formazione o informazione in favore dei dipendenti;

Mancata designazione del Medico Competente alla sorveglianza delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

In ragione di quanto detto, l'Associazione – al fine di non vedersi destinataria di una imputazione del genere – già da tempo osserva ed adotta un comportamento del tutto conforme e consono alla normativa del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche (c.d. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

Come meglio si specificherà, tutta la documentazione adottata dall'Associazione nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e tutti gli adempimenti dalla stessa eseguiti ai sensi della medesima legge è stata funzionale ed indispensabile per la redazione del presente Modello ed è parte integrante del Medesimo. Si ritiene altresì opportuno precisare che il presente Modello 231 non intende (e non può) sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Esso costituisce, piuttosto, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

L'Associazione ha adottato uno specifico *Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro* che si denota di una *politica "aziendale" in materia di salute e sicurezza* del tutto conforme e consona alla normativa D.Lgs.81/2008, alle Linee Guida UNI-INAIL; nonché al D.Lgs. n. 196/2003 e al D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, tale politica "aziendale" in materia di sicurezza e salute sul lavoro è stata adottata in conformità:

- alla natura e all'entità dei rischi perseguibili/verificabili presso la sede associativa;
- all'impegno di prevenire gli infortuni e le malattie professionali con conseguente impegno al miglioramento continuo della gestione del Sistema di sicurezza sul lavoro; all'impegno di rispettare la normativa vigente;
- all'impegno di un controllo e riesame periodico volto a garantire il costante adeguamento alle eventuali nuove esigenze riscontrate presso la sede.

L'Associazione, al fine di perseguire e realizzare la prefissata politica, si è denotata dunque di una specifica regolamentazione di ruoli, delle responsabilità e delle modalità di gestione della documentazione rilevante attraverso l'individuazione di un RSPP e di incaricati a supporto del medesimo.

Ebbene, gli organi apicali dell'Associazione - nella predisposizione di detta politica - hanno chiaramente individuato ed identificato gli scopi della medesima procedendo alla redazione ed approvazione del c.d. Manuale di Gestione della Qualità' in conformità della norma *UNI EN ISO 9001:2008* (documento nel quale è esplicitata una *politica di gestione per la qualità del prodotto/servizio della struttura sanitaria*) ed hanno *"individuato e gestito le condizioni dell'ambiente di lavoro necessarie per ottenere la conformità ai requisiti del prodotto/servizio"*.

Conformemente alle disposizioni normative del D.Lgs. n. 81/2008, l'Associazione, già da tempo – ovvero a partire dal 2009 - ha adottato altresì il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17, 28 e 29 del summenzionati Decreto, provvedendo annualmente ad una costante ed adeguata attività di aggiornamento, da ultimo operata nel luglio 2015.

Il DVR – nel quale, per sua natura e funzione, sono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro ex D.Lgs.81/2008 – è stato elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati di cui alla presente sezione ed è documento propedeutico e necessario per la redazione del presente Modello.

Il medesimo DVR, individua infatti:

le singole attività caratteristiche dell'Associazione, quali nelle specie le attività d'ufficio (amministrativo e contabile), l'attività di gestione e selezione del cliente, l'attività di accettazione e della sua visita domiciliare;

i rischi possibilmente conseguenti alle attività medesime: sia a portata generale (es. elettricità, incendio, luogo di lavoro, lavoro al terminale) che a portata specifica ossia quei rischi le cui fonti di pericolo si sostanziano nelle medesime attrezzature e apparecchiature da lavoro; nelle sostanze pericolose (agenti chimici) ed agenti biologici (es. virus, batteri, colture cellulari, microorganismi e endoparassiti) con conseguente pericolo o rischio da contatto;

le c.d. misure di prevenzione/ “misure attuate” quali ad es. la predisposizione di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici esistenti e la verifica periodica dell'efficienza di essi; la prova annuale di evacuazione di emergenza e la verifica della effettuazione, da parte del personale incaricato, dei controlli periodici di legge delle attrezzature antincendio e della corretta formalizzazione di essi; la verifica delle postazioni di lavoro per altro verificate ed approvate dalla ATS di appartenenza, a seguito della quale la stessa Associazione ha prodotto una relazione tecnica volta a documentare e certificare i requisiti richiesti dall'Ente (DVR, piani di emergenza, autodichiarazioni, mappature della rumorosità) e il conseguente mantenimento dei confort operativi; nonché l'adozione idonei dispositivi di protezione individuale per la tutela dei lavoratori.

I fattori di rischio e le valutazioni evidenziate nella summenzionata documentazione adottata dall'Associazione in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 corrispondono in gran parte con i fattori di rischio da considerare ai fini e per gli effetti del Decreto 231.

Tutte le attività a rischio di reato devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento posti a presidio dell'Associazione, siano essi contenuti nel Codice Etico, siano essi contenuti in tutte le procedure e sistemi organizzativi adottati dalla stessa.

L'Associazione, tenuto conto della stessa valutazione dei rischi esperita ex D.Lgs. n. 81/2008 e dei controlli attualmente esistenti, ha identificato e definito dei Protocolli Operativi di Prevenzione dei reati ex art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001 che dovranno essere attuati al fine di prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della descritta tipologia di reati, esimendosi così una eventuale responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è possibile escludere aprioristicamente alcuna area di attività in quanto il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime potrebbe verificarsi in ogni settore di attività.

Tenendo conto delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi, dei sistemi di controllo previsti per legge, delle misure di prevenzione e protezione adeguatamente adottate dall'Associazione – e dunque tenuto conto di tutta la documentazione - le Attività Sensibili per tale Ente in relazione ai reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto sono nella specie:

la stessa *Gestione del Sistema di Sicurezza*;

la definizione dell'organizzazione, dei ruoli e delle responsabilità e lo svolgimento delle attività connesse alla tutela della salute nei luoghi di lavoro;

la nomina di un RSPP e di un medico competente;

la programmazione di interventi e continui aggiornamenti;

l'assegnazione di mansioni e svolgimento di attività informative e formative;

la verifica dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni da parte del personale;

la verifica dell'idoneità ed adeguatezza di impianti, attrezzature e strumenti;

i rapporti con i fornitori in materia di sicurezza e salute;

l'attività di controllo e monitoraggio.

Il Protocollo

Scopo del presente *“Protocollo Operativo di Prevenzione ex art. 25 septies D.Lgs.231/2001”* è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 nell'assoluto rispetto della legalità e, in particolare, al fine di *prevenire situazioni potenzialmente idonee alla commissione di fattispecie criminoso ritenute rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001, quali in particolare quelle di cui all'art. 25 septies del medesimo decreto, salvo la commissione delle medesime in maniera del tutto fraudolenta.*

Gli Organi apicali, nonché i lavoratori dipendenti, i consulenti e i liberi professionisti dell'Associazione e, in generale, *“chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione”* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto altresì ad osservare i seguenti *principi generali*:

- rispettare gli obblighi di legge e regolamenti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ambiente e prevenzione incendi;
- rispettare le procedure di sicurezza e le istruzioni operative e tutti i possibili strumenti adottati dall'Associazione quali presidi della sicurezza;
- rispettare i principi di comportamento disposti dal Codice Etico in materia di sicurezza sul lavoro;
- rispettare quanto espressamente previsto nel presente protocollo operativo di prevenzione ai reati ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento delle attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;

- comunicare all'OdV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel DVR e garantire un monitoraggio interno, costante e periodico del sistema di gestione della sicurezza.

In particolare, nella *gestione della prevenzione dei reati ex art. 25 septies del D.lgs. n. 231/2001*, è fatto espresso *divieto* di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella Sez. IV della parte speciale del D.Lgs n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano determinare un pericolo per la sicurezza;
- assumere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla associazione e/o richiesti dalla legge o da regolamenti interni della medesima ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro: omettere o rifiutare l'uso dei dispositivi di protezione individuale o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione ed addestramento.

APPLICABILITA'

Il presente Protocollo si applica ogniqualvolta, l'Associazione – per mezzo dei proprio organi apicali, dipendenti o collaboratori esterni – debba far fronte agli obblighi di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.

In particolare, detta procedura avrà luogo ogni qual volta l'Associazione agisca nelle c.d. “aree sensibili di rischio” di cui alla Sez. III di Parte Speciale, quali nella specie:

- la stessa *Gestione del Sistema di Sicurezza* con contestuale:
 - (i) attività di selezione e gestione del cliente;
 - (ii) l'attività di visita domiciliare e l'attività medica o assistenziale connessa;
 - (iii) l'attività di sanificazione degli ambienti e delle apparecchiature;
 - (iv) attività di gestione delle tecnologie.
- la definizione dell'organizzazione, dei ruoli e delle responsabilità e lo svolgimento delle attività connesse alla tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- la nomina di un RSPP e di un medico competente;
- la programmazione di interventi e continui aggiornamenti;
- l'assegnazione di mansioni e svolgimento di attività informative e formative;
- la verifica dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni da parte del personale;
- la verifica dell'idoneità ed adeguatezza di impianti, attrezzature e strumenti;

- i rapporti con i fornitori in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di controllo e monitoraggio.

RESPONSABILITA'

Il presente Protocollo trova applicazione nei confronti di tutti i destinatari del Modello medesimo e di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione dei sistemi di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.

I reati in questione, infatti, presuppongono la violazione della normativa antinfortunistica e delle norme concernenti la tutela dell'igiene e della salute.

Per tale stessa ragione, in linea teorica, il soggetto attivo (autore materiale del reato) può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, nonché i soggetti a cui siano delegate funzioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed anche gli stessi lavoratori

Ai sensi di quanto disposto ex D. lgs. 81/2008, i soggetti tradizionalmente destinatari per legge agli obblighi di sicurezza, igiene e salute sul lavoro sono il “*datore di lavoro, i dirigenti e i preposti*”¹.

Ad essi si aggiungono quelli istituzionalmente tenuti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, igiene e salute da disposizioni normative che regolino eventualmente il caso di specie.

In particolare, l'Associazione si caratterizza di:

- un *Presidente che in qualità di Legale Rappresentante* assume le veci del *Datore di lavoro*.

Costui nell'identificare e definire le politiche gestionali dell'Associazione ha l'obbligo di valutare – in relazione alla natura dell'attività associativa – tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente l'obbligo di redazione del c.d. Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 17 e 28 e ss. del D.Lgs. 81/2008; nomina i soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ai quali conferire correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato (tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, eventuale personale tecnico) sulla base dei requisiti di professionalità e competenza.

In linea con la previsione dettata dalla normativa vigente, la valutazione dei rischi è stata svolta dal datore di lavoro, il quale si è avvalso del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (quale consulente esterno all'associazione) e del Medico Competente (il Dr. Pietro Verni).

Il Responsabile Sanitario verifica anche il rispetto delle regole per l'igiene e sorveglia le infezioni, approva i protocolli e le procedure elaborate in materia di norme igieniche e sanitarie;

esplica un controllo ed è responsabile della corretta gestione delle apparecchiature in dotazione a tutti gli esponenti aziendali.

Il legale rappresentante, nell'assicurare il perseguimento delle finalità associative assume altresì le vesti di Responsabile della Sicurezza, emette disposizioni e promuove la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- un *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* (la Sig.ra Monica Galli): in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti ex lege per l'assunzione della carica; gestisce e coordina le attività del servizio di prevenzione e protezione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (rispondendo al legale rappresentante);

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, ex art. 2:

- il Datore di lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Tale soggetto, in quanto dotato di poteri di amministrazione, direzione e rappresentanza, è indubbiamente uno dei soggetti apicali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, con le conseguenze che ne derivano;

- il Preposto è quella persona che "in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Costui è destinatario di precetti sulla sicurezza ed, in virtù della sua prossimità alla fonte di pericolo, attua un controllo immediato sulla produzione e adozione di cautele preventive; egli non dispone/adotta le misure di prevenzione ma si limita a farle rispettare; è privo di poteri di rappresentanza, amministrazione o gestione e per tale medesima ragione rientra nel novero dei soggetti subordinati (es. l'elaborazione e aggiornamento del DVR); individua le misure di sicurezza per salubrità dell'ambiente, elabora sistemi di controllo periodico sulle misure adottate; propone programmi di formazione per il personale; indice la riunione periodica per l'elaborazione e monitoraggio del DVR, alla quale prendono parte il datore, il medico del lavoro e il rappresentante dei lavoratori, e valuta l'andamento degli infortuni e malattie professionali.

Le funzioni di costui sono dunque valutative, propositive, informative e programmatiche ma privo di autonomia decisionale.

La nomina di costui, in conformità con le disposizioni normative, è stata comunicata all'ATS.

Medico del Lavoro che effettua la sorveglianza sanitaria su lavoratori e visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l'anno; deve possedere i titoli e i requisiti disposti dal D.Lgs. n. 81/2008;

Addetti al servizio di primo soccorso e addetti alla gestione delle emergenze e al servizio di prevenzione incendi: in possesso di adeguata formazione e certificazione.

Uno dei presupposti del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto dei principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, anche da parte dei lavoratori dell'Associazione, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa.

Gli obblighi e i doveri predisposti dalla normativa e dalle specifiche procedure generali adottate dall'Associazione a presidio della sicurezza (e alle quali si rinvia) sono vincolanti per il lavoratore.

In particolare, i lavoratori sottoposti e i soggetti che si trovino legittimamente presso l'ente dovranno, ai sensi di quanto chiaramente disposto nell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

Conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal "datore di lavoro", non adottare comportamenti imprudenti quanto piuttosto salvaguardare e prendersi cura della propria salute e sicurezza e della salute e sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;

Rispettare la normativa e le procedure interne dell'Associazione al fine di garantire una protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

Segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;

Intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze, possibilità nonché nel rispetto delle procedure interne

Sottoporsi a controlli sanitari previsti;

Partecipare attivamente ai programmi formativi predisposti.

MODALITA' OPERATIVE

Il presente protocollo di prevenzione intende strutturare in forma organica modelli di vigilanza e controllo allo scopo di assicurare, al massimo livello possibile, che tutti i soggetti preposti alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adempiano correttamente alle previsioni di legge. Esso, pertanto, è diretto unicamente a monitorare l'effettiva attuazione delle prescrizioni normative senza intromissione alcuna nell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti competenti per legge.

L'Associazione, al fine di prevenire la commissione di comportamenti illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, presta particolare attenzione – come peraltro trapela chiaramente dalla documentazione assunta in materia di sicurezza, igiene e salute – ad :

- una prima valutazione con annessa determinazione della politica “aziendale”;
- una pianificazione ed organizzazione volta al miglioramento;
- all'assunzione e qualificazione del personale;
- all'organizzazione del lavoro;
- all'attività di sensibilizzazione;
- all'attività di controllo e monitoraggio;
- alle procedure volte a regolare le c.d. difformità;
- al riesame ed alla predisposizione di azioni correttive.

In tale prospettiva, l'Associazione assume il proprio impegno a prevenire gli infortuni e a fornire adeguate risorse. Obiettivo dell'Associazione è eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo tali rischi. In particolare:

- la Valutazione dei rischi (e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro). Come già ampiamente anticipato, l'Associazione, ha già da tempo (ovvero a ridosso della introduzione della normativa 81/2008) effettuato gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute del lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss modifiche.

Ad esito del processo della mappatura dei rischi rilevanti in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e igiene sul luogo di lavoro, la medesima Associazione ha elaborato il DVR redatto a norma degli artt. 17 e 28 e ss del D.Lgs. 81/2008, impegnandosi in una attività di periodico e costante aggiornamento; da ultimo disposto nel settembre 2017. Detto documento è da ritenersi qui integralmente richiamato, quale parte integrante del Presente modello.

- le Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio della attuazione del sistema di prevenzione descritto dal DVR: “monitoraggio interno”.

In conformità a quanto disposto in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Presidente (quale legale rappresentante) per il tramite del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione, è tenuto ad indire almeno una volta l'anno una riunione al fine di svolgere una attività di monitoraggio, cui parteciperà tutto il Consiglio Direttivo:

Nel corso di tale/i riunioni, delle quali deve essere redatto verbale, i summenzionati soggetti procedono all'esame del DVR, delle misure di prevenzione e protezione, alla definizione dei DPI ed ai programmi di formazione ed informazione del personale.

Ebbene, i soggetti di cui sopra, nello svolgere la loro attività provvedono altresì a documentarla. L'Adeguamento del DVR e del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Il DVR dovrà essere costantemente e periodicamente revisionato ed aggiornato, nonché esser conforme alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, salute e igiene sul lavoro. Allo stesso modo, l'Associazione provvederà ad aggiornare il presente modello.

Al fine di consentire un adeguato aggiornamento il Presidente ed il RSPP predispongono un piano annuale di revisione del DVR.

Peraltra tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione del rischio e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, sondaggi interni) devono esser chiari, completi, veritieri e adeguatamente documentati e custoditi.

Oltre alle verifiche per c.d. attività "programmate", è possibile che vi sia necessità di una revisione laddove si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro o vi siano rilevanti interventi normativi.

In particolare, l'ente – una volta disposta l'adozione del presente Modello – procederà tempestivamente ad una valutazione di conformità del vigente DVR alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, sotto la supervisione dell'OdV, impegnandosi altresì a verificare l'adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fermo restando quanto precede, ogniqualvolta vengano posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, l'ente – e per esso il Presidente – si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernenti i cambiamenti, le variazioni o interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del DVR, del Sistema di Gestione e del Medesimo Modello 231.

- La Consultazione e la comunicazione con dipendenti.

Le misure di prevenzione e protezione dai rischi devono essere adeguate, aggiornate ed attuate. A tal fine l'Associazione pianifica e convoca due/tre incontri l'anno per la discussione delle tematiche concernenti la salute e sicurezza sul lavoro nel corso dei quali vengono coinvolti il personale dell'Associazione ed il RSPP.

L'Associazione riconosce, infatti, l'attività informativa e formativa dei lavoratori/dipendenti e collaboratori quale una delle fondamentali misure di prevenzione e, se del caso, predisporre e pianifica altresì delle esercitazioni pratiche alle quali sottoporli.

Il lavoratore è informato rispetto ai rischi aziendali già al momento dell'assunzione e periodicamente a seguito di quanto si evince nel corso delle riunioni periodiche tenutesi per la sicurezza.

Una adeguata informazione e comunicazione in favore di tali soggetti pone costoro nella posizione di consapevolezza degli obblighi ai quali i medesimi sono tenuti

- Le Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, igiene e salute sul lavoro:
l'OdV

L'OdV verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei soggetti apicali e/o degli altri soggetti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute ed igiene sul lavoro.

Per il controllo della effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro,:

È cura del RSPP trasmettere all'OdV: il verbale della riunione periodica disposta in materia di sicurezza; l'aggiornamento del DVR; la comunicazione della notizia di eventuali infortuni o malattie, situazioni di emergenza o di primo soccorso;

È cura del Legale Rappresentante trasmettere all'OdV la comunicazione delle nomine in materia di salute e sicurezza. Il datore di lavoro e l'OdV si assicurino che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che dispongano delle competenze e qualità necessarie e che siano effettivamente esercitati i compiti assegnati

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente comunichino al datore di lavoro e all'OdV ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;

L'OdV può altresì ricevere dal personale, dal Medico Competente, dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e da tutti i soggetti apicali, informazioni e notizie sulla eventuale carenza nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Procedura di segnalazione – informazione a OdV).

Pertanto, in aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale previsti nel presente Modello, devono essere trasmesse all'OdV le indicazioni concernenti: eventuali infortuni, situazioni di emergenza o di primo soccorso; eventuali anomalie, difformità riscontrate nello svolgimento delle attività di controllo, verifica e monitoraggio; gli aspetti più significativi emersi nel corso delle riunioni periodiche, gli aspetti più significativi emersi in ordine alle nuove

assunzioni, eventuali comunicazioni trasmesse per omissione e/o violazioni in materia di sicurezza; eventuali provvedimenti disciplinari adottati per omissione e/o violazione in materia di sicurezza (e così via).

PARTE SPECIALE “I”

REATRI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO, NONCHE’ IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

A seguito delle modifiche apportate dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94 e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 sono stati inseriti nuovi reati per i quali si applica la 231/01:

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Articolo 615–ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615–quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.

Più fattispecie contemplate dalla presente parte speciale, ricomprendono i delitti direttamente riferibili alla violazione, in presenza di volontà di commettere l'illecito (dolo). I principi generali di controllo posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate sono:

segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di:

gestione di un processo e di controllo dello stesso;

progettazione ed esercizio;

acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

poteri autorizzativi e di firma devono:

essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile "ex-post", anche tramite appositi supporti documentali ed in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Tale reato può realizzarsi nell'ambito di attività di:

alterazione documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei;

accedere a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico e telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Tutti coloro che potenzialmente possono accedere o accedono a strumenti informatici sono soggetti a queste disposizioni.

Con la Legge n°48 del 2008, si estendono i cd “*Delitti informatici*” anche per illeciti non direttamente riferibili ad i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed accesso ai loro strumenti informativi (in un primo momento i reati erano direttamente riferibili solo a questi casi).

È individuato quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali indicate nei documenti in materia di “*Trattamento Dati*”, oltre che ad una attenta e scrupolosa applicazione del Sistema Sanzionatorio.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

- art. 171 L n. 633/41 “Riproduzione abusiva di un’opera d’ingegno protetta”

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

art. 171 bis L n. 633/41 “Duplicazione abusiva di programmi”

Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce,

vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.

art. 171 ter L n. 633/41 “Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo”

1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

Art. 171-quater

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Sono stati inoltre aggiunti:

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
3. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
4. utilizzo di software e banche dati;
5. gestione dei contenuti del sito Internet.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Lino Sartori al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

* * * * *

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari dell'Associazione Lino Sartori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno

di essi assume nei confronti dell'Associazione Lino Sartori, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, se presenti in azienda per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. Information Security Policy – Indirizzi Strategici;
3. Controllo degli accessi logici alle risorse informative;
4. La sicurezza nel ciclo di vita dei sistemi;
5. Information Risk Management dei sistemi informativi
6. Information Security Policy – Indirizzi Specifici – Attuazione Information Security Framework;
7. Istruzione operativa "Controllo Accessi" (IO410SA);
8. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Associazione Lino Sartori in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - uso accettabile delle risorse informatiche;
 - controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;

- gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi;
- sicurezza della rete e delle comunicazioni.

Con riguardo alla documentazione di cui ai punti 2 e 3, si sottolinea come Associazione Lino Sartori abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o di distruzione delle risorse informatiche.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, Associazione Lino Sartori Italia ha adottato un approccio strutturato che si fonda in primo luogo sul documento “Information Security Policy – Indirizzi Strategici”, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza, che fissa tra l’altro gli obiettivi di sicurezza di Associazione Lino Sartori Italia, da sviluppare e perseguire attraverso uno schema omogeneo ed organico di documenti organizzativi ispirato alle *best practice* internazionali ed in particolare alle “aree di controllo” dello standard ISO/IEC 27000 e del NIST 800.

L’insieme organico di tali documenti, che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega a Associazione Lino Sartori Italia devono conformarsi, deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione ed alla risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);

- controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi ad esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione all'uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 -bis 25-nonies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Associazione Lino Sartori Italia, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da Associazione Lino Sartori Italia, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo.

In particolare, è vietato:

- 1) connettere ai sistemi informatici di Associazione Lino Sartori Italia, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;

- 2) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 3) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- 5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Associazione Lino Sartori Italia;
- 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Associazione Lino Sartori Italia le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o

informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;

11) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

12) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Associazione Lino Sartori Italia, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

14) lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;

15) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Associazione Lino Sartori Italia si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:

- mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;

- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
 - 3) definire nell'ambito del Codice Etico e delle policy di Information Security i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche dati;
 - 4) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
 - 5) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
 - 6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - 7) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
 - 8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

10) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Associazione Lino Sartori Italia e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

11) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;

12) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare, in presenza di accordi sindacali, presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;

13) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Associazione Lino Sartori Italia, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Associazione Lino Sartori Italia;

14) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Associazione Lino Sartori Italia, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

- 15) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 16) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 17) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- 18) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Per ciò che specificamente attiene i controlli aziendali, Associazione Lino Sartori istituisce, nell'ambito della Direzione Sicurezza Aziendale, della Funzione Security Operations Center (SOC) con il compito di:

- monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;
- monitorare centralmente in tempo reale i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;

- gestire il processo di identificazione ed autorizzazione all'accesso alle risorse ICT aziendali;
- gestire i processi/procedure di escalation interne ed esterne in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- svolgere analisi di vulnerabilità;
- produrre report a supporto del vertice aziendale;
- sovrintendere ai sistemi di protezione attiva e passiva delle risorse umane e materiali di Associazione Lino Sartori Italia.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 -bis e 25-nonies del Decreto sono i seguenti: o svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Associazione Lino Sartori Italia eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sui Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico; o proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di

presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, il direttore acquisti e il direttore delle relazioni esterne e comunicazione;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Associazione Lino Sartori Italia istituisce flussi informativi dal Security Operations Center e/o dalle funzioni aziendali coinvolte nel coordinamento del Security Operations Center nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

PARTE SPECIALE “L”

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. Il provvedimento, composto da cinque articoli, entrerà in vigore il 16 agosto 2011.

Il “ritardato” recepimento della direttiva 2008/99/CE

Con la pubblicazione del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

L'intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art. 47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro). Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato ex lege al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare.

Com'è noto, infatti, in riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l'esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

I due nuovi “ecoreati”

Venendo, in particolare, ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2011, già la Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente “potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”.

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l'intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall'entità delle pene previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati

ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il nuovo **art. 727-bis c.p.** punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'**art. 733-bis c.p.** punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-bis c.p., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l'interprete è quello di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'art. 733-bis c.p. contiene al comma 2 (collocazione sistematica singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma

nell'art. 727-bis c.p., cui il testo si riferisce, anziché nell'art. 733-bis c.p., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”. L'ausilio è però limitato, poiché l'interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. E' agevole sin d'ora rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l'aggettivo “trascurabile”, riferito alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della “trascurabilità”.

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell'art. 733-bis c.p.

Il problema di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”. Anche in questo caso, infatti, l'interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta.

Nella definizione originariamente elaborata di habitat, il concetto era riferito alle "condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità" (Frederic E. Clements - Victor E. Shelford, Bio-Ecology, John Wiley & Sons, New York, 1939). Giuridicamente, invece, il concetto è diverso.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l'interprete nell'opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell'art. 733-bis cod. pen., il richiamo è alle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

L'estensione della responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) ad "alcuni" reati ambientali

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d. lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e

733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del D.Lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Le sanzioni a carico dell'Ente

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d. lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'A., in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007).

La **sanzione pecuniaria** è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Le ulteriori modifiche al TUA ed alle sanzioni "SISTRI"

Infine, con disposizioni del tutto estranee alla natura del decreto di recepimento, il legislatore ha colto l'occasione per introdurre modifiche al TUA ed al SITRI, limitatamente al regime sanzionatorio.

Per quanto concerne il T.U.A. (D.Lgs. n. 152/06), al di là di modifiche di coordinamento (modifica dell'art. 6, comma 17, T.U.A. e dell'art. 260-ter, comma 1), si segnala, in particolare, l'inserimento da parte dell'art. 3 del D.Lgs. n. 121/2011 di due nuovi commi all'articolo 260-bis:

a) **9-bis.** «Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»;

b) **9-ter.** «Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

Inoltre, l'art. 4 del D.Lgs. n. 152/06, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 190 T.U.A. riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il **nuovo comma 1-bis** che esclude dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico:

1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;

2) le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime **SISTRI**, invece, l'art. 4 del D.Lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall'art. 39 del D.Lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al T.U.A.), prevedendo l'applicazione gradata della sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al **5 %** dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;

b) con una sanzione pari al **50 %** dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo c.s. indicato.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2-quater dell'art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 T.U.A. sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

a) a **1/10** per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;

b) a **1/5** per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

La (ri)penalizzazione “a tempo” del trasporto di rifiuti pericolosi senza F.I.R. o con F.I.R. contenente dati incompleti od inesatti

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall'art. 39, commi 2-bis e 2-ter, T.U.A.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l'art. 258 T.U.A. aveva sorprendentemente soppresso l'inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell'art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato

l'apparente – e probabilmente non voluta - depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell'indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetto rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2-bis nell'art. 39, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all'art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell'ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2-bis dell'art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall'art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l'integrale e generico riferimento alle "relative sanzioni" previste dall'art. 258 "vecchio" testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell'art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazioe, per così dire, "a tempo": il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 258 ante novella del 2010 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».

Dopo l'entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbero dunque più rilevanza penale.

AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, tutte quelle che comportano, anche solo potenzialmente:

- . L'uccisione, la distruzione, il prelievo o possesso, di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o il danneggiamento di un habitat all'interno di un sito protetto
- L'esercizio di una attività industriale ad alto impatto ambientale
- Lo Scarico di acque reflue industriali, e/o lo scarico di acque reflue industriali inquinanti
- La gestione dei servizi idrici integrati, quando richiedano il trattamento delle acque reflue

- Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia
- L'utilizzo di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni, finalizzati all'importazione o alla vendita di specie animali e vegetali in via di estinzione
- • L'Inquinamento doloso e colposo dei mari
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Associazione Lino Sartori Italia al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari di Associazione Lino Sartori Italia.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Associazione Lino Sartori Italia, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati ambientali

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella documentazione relativa alla certificazione ambientale.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla normativa vigente in materia ambientale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui trattasi. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla

funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Associazione Lino Sartori eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati ambientali, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, nonché in caso di servizi od attività prestate al di fuori del perimetro produttivo aziendale, i responsabili di cantiere, o comunque i soggetti deputati al controllo ed alla verifica della sussistenza dei requisiti in materia ambientale;

b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

* * * * *

Le fattispecie di reato in questione, tenuto conto del campo di operatività dell'Associazione, non sono astrattamente e concretamente configurabili in capo al medesimo Ente.

Si ritiene infatti esclusa l'astratta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, dei reati ambientali, essendo i medesimi totalmente estranei all'oggetto sociale dell'Ente in questione.

Ciò nonostante, si ritiene opportuno predisporre un'apposita Sezione di Parte Speciale dedicata ai reati ambientali a fronte di distinte ragioni:

la rilevante attenzione da parte del legislatore e della giurisprudenza nei confronti di costoro in forza della sconcertante realtà ed esigenza sociale riscontrata negli ultimi anni;

la natura dei medesimi reati presupposto: alcuni dei quali concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri invece incriminati condotte espressive di un pericolo meramente astratto;

l'attenzione della stessa Associazione in ordine alla tutela ambientale e la concreta adottato di una "politica ambientale" come meglio specificata di seguito

Peraltro, i collaboratori dell'Associazione potrebbero produrre i c.d. "rifiuti ospedalieri" i quali si configurano nel novero dei rifiuti pericolosi (es. prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati) e rifiuti speciali derivanti dall'attività sanitarie.

Ebbene, a fronte dell'attività di verifica dei rischi funzionale alla redazione del Presente Modello è parso del tutto evidente che, ad oggi, l'Attività esperita dall'Associazione è per sua natura un'attività scarsamente rilevante in ordine alla possibile o potenziale produzione di "inquinamento".

Detta attività infatti:

non si denota di impianti/macchinari tali da determinare l'emissione in atmosfera di gas o altro;

non implica l'utilizzo di risorse idriche, né lo scarico di acque reflue;

non determina la produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti strettamente inteso.

In ogni caso, fermo il fatto che il collaboratore deve gestire lo smaltimento del rifiuto in totale autonomia, in ragione della peculiare attività svolta, l'Associazione ha adottato misure preventive volte alla gestione dei rifiuti.

Tale procedura deve considerarsi parte integrante del presente Modello e qui integralmente trascritta.

La tipologia di smaltimento del rifiuto da parte dell'Associazione varia a seconda della natura del rifiuto:

i rifiuti non pericolosi: sono infatti smaltiti a mezzo del *servizio di raccolta pubblico* ad opera del Comune di Pavia;

i rifiuti pericolosi o comunque non assimilabili ai rifiuti non pericolosi: sono "ceduti" e smaltiti da *Fornitori terzi* addetti allo smaltimento; Fornitori con i quali l'Associazione, se necessario, stipulerà un contratto/convenzione.

Pertanto è compito e premura della stessa Associazione, al fine di perseguire finalità preventive tali da ridurre o quantomeno limitare il rischio di reati ex art. 25 undeies, procedere ad una adeguata selezione del fornitore del servizio smaltimento con necessaria verifica formale del possesso da parte di costui di tutti i titoli e requisiti richiesti ex lege.

Non solo. Grava sulla medesima associazione, come si avrà modo di specificare di seguito, procedere ad una prima selezione e classificazione del rifiuto dalla medesima prodotto. Nella specie: i rifiuti pericolosi prodotti dall'Associazione sono tutti "rifiuti ospedalieri" ed attrezzature medicali dotati di unica classificazione CER (18.01.2003) contrassegnati in un'unica Classe "All H 9

Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del decreto, sono state individuate presso l'Associazione le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto:

Gestione dei rifiuti – analisi e tracciabilità;

Gestione dei rifiuti – deposito temporaneo;

Gestione dei rifiuti – registrazioni;

selezione e gestione del Fornitore-smaltitore

Reati applicabili

In forza di quanto già precedentemente detto si osserva quanto segue.

Considerata l'attività meramente ed esclusivamente istituzionale svolta dall'Associazione (e dunque trattandosi di un'attività non commerciale) si ritiene opportuno rilevare che i reati in questione sono di "scarsa rilevanza".

Ciò nonostante, si è ritenuto opportuno - in via meramente preventiva - predisporre il Protocollo Operativo di Prevenzione ex art. 25 undecies ma, al contempo, non è parso necessario individuare particolari contromisure ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

INDICE

Scopo

Applicabilità;

Modalità operative.

1. SCOPO:

Il “Protocollo Operativo di prevenzione ex art. 25 undecies” è predisposto al fine di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di produzione impicanti, nel caso di specie, la mera gestione rifiuti.

Gli Organi apicali, nonché i lavoratori dipendenti, i consulenti e i liberi professionisti dell'Associazione e, in generale, “chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione” ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, è tenuto altresì ad osservare i seguenti principi generali:

rispettare gli obblighi di legge e regolamenti in materia di tutela dell'ambiente;

rispettare le procedure di sicurezza, e le istruzioni operative e tutti i possibili strumenti adottati dall'Associazione quali presidi della sicurezza e della prevenzione, tutti allegati al Modello e da considerarsi integralmente qui trascritti;

rispettare i principi di comportamento disposti dal Codice Etico in materia di ambiente;

rispettare quanto espressamente previsto nel Presente Protocollo Operativo di Prevenzione ai reati ex art. 25 septies del D.lgs. 231/2001

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento delle attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di tutela dell'ambiente;

Comunicare all'OdV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute, nonché in tema di prevenzione ambientale;

In particolare, nella gestione della prevenzione dei reati ex art. 25undecies del .lgs. n. 231/2001, è fatto espresso divieto di.

porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella Sez. V di Parte Speciale;

porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano determinare un pericolo per l'ambiente;

assumere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla associazione e/o richiesti dalla legge o da regolamenti interni della medesima ai fini della tutela dell'ambiente.

2. APPLICABILITA'

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti apicali, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno operante nell' Associazione, coinvolto a qualsiasi titolo nello svolgimento dell'attività sensibili della presente parte speciale.

L'Associazione ha adottato un documento di Politica Ambientale in cui siano declinati gli impegni in materia di sostenibilità ambientale e che preveda gli obiettivi e le azioni specifiche relativi agli aspetti di maggior significatività coinvolti dalle attività operative della medesima associazione.

La medesima ha adottato altresì un sistema formalizzato di disposizioni organizzative per la gestione delle tematiche ambientali. In particolare, l'Associazione:

Formalizza la responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della associazione mediante idonee deleghe gestionali e/o procure, in capo al legale rappresentante;

Formalizza una responsabilità del personale e dei consulenti esterni nella conservazione in appositi contenitori dei rifiuti di tipo ospedaliero

Definisce ruoli e condotte da adottare in materia di gestione del rifiuto ed eventualmente si rivolge a figure professionali dotate di competenze tecniche, anche al fine di individuare le novità normative in materia ambientale e di elaborare e coordinare le misure di implementazione di tali novità presso il sistema organizzativo;

In particolare, detta procedura avrà luogo ogniqualvolta l'Associazione agisca nelle c.d. "aree sensibili di rischio" di cui alla Sez. V di Parte Speciale, quali nella specie:

la stessa Gestione del Sistema Rifiuti con annessa:

Gestione dei rifiuti – analisi e tracciabilità;

Gestione dei rifiuti – deposito temporaneo;

Gestione dei rifiuti – registrazioni;

selezione e gestione del Fornitore-smaltitore.

MODALITA' OPERATIVE

Oltre a quanto previsto nella apposita *Linea Guida* denominata “*La gestione dei rifiuti*”, adottate dall’Associazione e predisposte per le operazioni riguardanti la gestione dei rifiuti: analisi e tracciabilità rifiuti; deposito temporaneo; registrazioni, la medesima associazione: individua un responsabile per le attività di gestione dei rifiuti prodotti dalla associazione; anche attraverso l’individuazione di idonei soggetti atti all’eventuale controllo analitico degli stessi presso la sede (responsabile della classificazione dei rifiuti) ed individua le responsabilità tra i soggetti coinvolti nel flusso delle informazioni necessarie alla corretta compilazione della documentazione (registri e formulari);

Assicura la corretta differenziazione dei rifiuti, facendo in modo tale che si prevenga ogni miscelazione illecita, anche accidentale;

Con riferimento allo stoccaggio: individua appositi luoghi volti alla raccolta di depositi temporanei, appositamente segnalati, segregati e protetti da agenti atmosferici e dal traffico di merci e persone; tali luoghi di stoccaggio prevedono la separazione della raccolta in base alla tipologia dei rifiuti ed eventuali contenitori o contenimenti specifici, se richiesto dalla particolare tipologia dei rifiuti;

predisporre la frequenza di attività di controllo interno da effettuarsi sulla corretta gestione delle aree e dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti;

I rifiuti pericolosi sono conservati in appositi contenitori ed il loro trattamento sia tracciato a parte, in conformità alle normative applicabili; gli appositi formulari FIR (formulari di identificazione dei Rifiuti), il registro di carico e scarico, e ilMUD (modello unico di dichiarazione ambientale) scrupolosamente compilati e periodicamente sottoposti a verifica in ordine alla loro corretta compilazione e tenuta;

Con riferimento alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, operato mediante soggetti esterni, come già anticipato nella apposita Sezione di Parte Speciale, sia approvata una specifica procedura volta alla accurata selezione di tali soggetti esterni, la quale prevede:

L’individuazione di un responsabile deputato ai rapporti con gli operatori terzi incaricati della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

L'effettuazione del controllo delle idoneità tecniche e delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento e la raccolta della idonea documentazione di supporto;
La predisposizione di strumenti di controllo delle scadenze di tali idoneità tecniche ed autorizzazioni in capo ai terzi operatori e, se del caso, la richiesta di prova dell'avvenuto loro rinnovo;

La verifica dell'assenza di procedimenti penali in capo agli operatori esterni e/o amministratori, pendenti o passati in giudicato, relativi a reati connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Che il responsabile di tale attività monitori la ricezione ed i tempi di ricezione della cosiddetta "quarta copia" del formulario da parte dei soggetti terzi operanti incaricati di destinare i rifiuti a impianti di recupero e/o smaltimento presso terzi;

Che, una volta implementato il sistema SISTRI, lo stesso sia alimentato con informazioni corrette e trasparenti, aggiornato tempestivamente e assoggettato a controlli di conformità da soggetti diversi da quelli deputati alla sua tenuta.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'OdV.

* * * * *

ORGANISMO DI VIGILANZA

COSTITUZIONE, NOMINA, ATTRIBUZIONI E POTERI E SISTEMA SANZIONATORIO

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n°231 del 2001, l'Associazione Lino Sartori costituirà un Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito per brevità: "OdV"), organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo.

È scelta del Consiglio di Amministrazione, strutturare l'OdV in Associazione Lino Sartori con un organismo a natura "mista", scelto fra i membri interni all'associazione e membri esterni, ossia professionisti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive.

Il Consiglio Direttivo nominerà dunque l'OdV ed assegnerà un compenso annuo, ed il relativo budget di spesa, che potrà essere utilizzato a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenze esterne, trasferte, ecc....

In linea generale, in ossequio alla necessità di effettività ed efficace attuazione del modello, occorre che l'OdV sia composto da:

- un professionista esterno (preferibilmente avvocato) esperto in tematiche societarie, procedure dei controlli interni e dei rischi aziendali, con competenze legali, ed un elevato grado di conoscenza delle procedure aziendali.
- l'eventuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, se presente.
- un Esponente Aziendale il quale non ricopra incarichi di gestione o esecutivi (ad esempio membro del Consiglio Direttivo), o di controllo (ad esempio membro del Collegio dei Revisori o del Comitato Scientifico), nell'Associazione.

Il conferimento di tali incarichi costituirebbe causa di decadenza dalla carica di OdV.

Tuttavia, si deve ricordare che la legge 183/2011 ha aggiunto all'art. 6 D.Lgs. 231/2001 il comma 4 *bis* secondo cui:

«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

Oltre alle specifiche competenze professionali, comunque, per ricoprire la carica di OdV occorre essere dotati di:

- autonomia;

- indipendenza;
- onorabilità;
- professionalità;
- esperienza nelle indagini ispettive e societarie.

Formule, modelli e schemi operativi

L'OdV rimarrà in carica per tre anni; l'incarico potrà essere rinnovato da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso di revoca, rinuncia, morte, del componente OdV, il Consiglio Direttivo provvederà con tempestività alla nuova nomina; il nuovo designato rimarrà in carica fino alla scadenza prevista dei tre anni.

In presenza di impedimento, la funzione di OdV verrà assunta dal legale rappresentante dell'Associazione fino alla successiva nomina da compiere entro 60 giorni dalla causa di impedimento e, se questa non è rientrata, entro 30 giorni a partire dal giorno in cui si è manifestato l'impedimento.

È ritenuta causa di decadenza alla carica di OdV:

- (a) una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c. (ovvero i casi di interdizione, inabilitazione e/o fallimento);
- (b) situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza dell'incaricato OdV;
- (c) l'avvio di indagini nei confronti dell'incaricato OdV per reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001;
- (d) la sentenza di condanna (o patteggiamento), anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001,
- (e) l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche.

Poteri e compiti dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza; a garanzia di questo, l'OdV è posto al vertice della gerarchia dell'Associazione e riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.

L'OdV adotta eventualmente, per le parti non espressamente disciplinate dal presente regolamento un "proprio" regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti a esso affidati.

L'OdV verbalizza con cadenza almeno annuale i principali rilievi emersi nelle riunioni e nelle attività svolte; annota ogni altro elemento di rilievo emerso nelle verifiche ed ispezioni.

L'OdV ha il dovere di:

vigilare sulla corretta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto dalla Società ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 da parte dei dipendenti e dei destinatari in genere;

verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "*a rischio*" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D.Lgs. n°231 del 2001. La direzione dell'Associazione ed i singoli responsabili di area hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'OdV le possibili situazioni che potrebbero esporre l'azienda al rischio di reato;

promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello, nei confronti dei dipendenti dell'Associazione e dei destinatari dello stesso;

verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con immediatezza al Consiglio Direttivo la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale;

eseguire verifiche periodiche nell'Associazione finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello di organizzazione e dei principi contenuti nel Codice Etico (che potrebbe considerarsi da rinnovare in funzione dell'attuazione del presente Modello). L'OdV accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti secondo il D.Lgs. n°231 del 2001 vengano documentate per iscritto;

programmare le attività di verifica su base annuale, in conformità ad un programma preventivamente comunicato al Consiglio Direttivo. L'OdV dispone verifiche a sorpresa nelle "*aree sensibili*" ritenute a rischio;

documentare e riportare al Consiglio Direttivo le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse ed i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;

raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente all'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica;

Se nell'attività di verifica emergono carenze, e/o omissioni nella corretta esecuzione del Modello, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'OdV richiede con immediatezza ai responsabili aziendali interessati e agli autori delle violazioni (se conosciuti), informazioni e notizie. L'OdV dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti;

In presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento da parte dei dipendenti o funzionari della Società, l'OdV, procederà alla segnalazione al Consiglio Direttivo opportuni provvedimenti.

Nell'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, l'OdV potrà utilizzare sia le strutture aziendali interessate, sia funzionari esterni. Con le strutture aziendali, l'OdV deve mantenere un costante scambio di informazioni; all'OdV deve essere garantito dalle funzioni aziendali l'accesso libero ed incondizionato ad informazioni, dati, documenti, ed ogni altro elementi di rilievo nell'esecuzione dei compiti a esso affidati.

All'OdV deve essere garantita, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee ad estendere le “*aree a rischio*” di realizzazione di reati di rilievo per il D.Lgs. n°231 del 2001.

Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente all'incaricato OdV.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico. Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio Direttivo su specifica iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli amministratori.

Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Gli organi amministrativi dell'Associazione devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D.Lgs. n° 231 del 2001;

alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;

alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;

alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità (anche amministrativa) nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 231 del 2001;

alle richieste di assistenza legale proposte da qualunque esponente aziendale a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n° 231 del 2001;

alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, e variazioni delle deleghe e dei poteri;

ai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi;

alle variazioni delle “*aree di rischio*”, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dall’Associazione Lino Sartori;
alle informazioni relative ai clienti dell’Associazione indagati per reati ex D.Lgs. n°231 del 2001;

Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello

I funzionari, i dipendenti dell’Associazione ed i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'OdV circa la presenza di possibili violazioni del Modello o la commissione di reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001. Per agevolare tali comunicazioni, sarà istituita una casella di indirizzo elettronico "*odv.linosartori@gmail.com*", (o altra mail equipollente) il cui accesso sarà riservato solamente all'OdV.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello, o comunque non in linea con lo stesso. Tale protezione non verrà applicata in presenza di segnalazioni effettuate nei confronti delle persone, o della società, accusate con mala fede o erroneamente.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

L’Associazione Lino Sartori garantisce che i membri dell'OdV non possano essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari dell’Associazione che collaborano con l'OdV.

Ogni risorsa umana in Associazione Lino Sartori compresi i dipendenti ed i soggetti in posizione apicale, e gli organi associativi sono tenuti a segnalare all’OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dall’Associazione Lino Sartori.

In particolare si specifica quanto segue:

per ciò che concerne i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D.Lgs. n°231 di 2001, nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all’OdV;

per i dipendenti, questi hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello, commesse da parte di chiunque venga ritenuto responsabile degli stessi;
qualora un dipendente debba segnalare violazioni al Modello, lo stesso è tenuto a contattare (se presente) il suo diretto superiore e sulla base della tipologia di violazione, il responsabile legale dell'Associazione Lino Sartori. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore, per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Associazione Lino Sartori, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo nel mercato regolamentato;

le richieste di assistenza legale inoltrate a Associazione Lino Sartori da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL, in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;

i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n°231 del 2001;

le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero di provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerge la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n°231 del 2001;

i prospetti riepilogativi degli appalti affidati all'Associazione Lino Sartori a seguito dell'aggiudicazione di gare pubbliche;

i cambiamenti organizzativi;

gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle "aree a rischio";

i mutamenti nelle "aree a rischio" reato o potenzialmente a rischio;

la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;

la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria

L'OdV ha il compito di vigilare sull'attuazione e sull'idoneità del Modello di organizzazione della Società, presentando al Consiglio Direttivo le integrazioni e i miglioramenti da apportare al Modello.

Si ribadisce che il Consiglio Direttivo rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati ed il potere di modificare il Modello (a prescindere dalle ovvie responsabilità, anche indirette, dell'OdV).

A favore dell'incaricato OdV, il Consiglio Direttivo potrà stipulare una forma di assistenza assicurativa. Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di organizzazione l'Associazione ha previsto che:

le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo dell'Associazione;

l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, e ai documenti dell'Associazione, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale dell'Associazione;

la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;

le attività svolte dall'OdV in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi dell'Associazione; ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio Direttivo la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;

l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziata dal Consiglio Direttivo su specifica richiesta dell'OdV al fine di svolgere l'attività assegnata. Assieme alla relazione annuale verrà presentato rendiconto delle spese sostenute (es. trasferte, consulenze esterne, specialistiche, ecc.).

accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dall'Associazione con terzi;

avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;

conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, il Consiglio Direttivo attribuisce all'OdV specifici poteri di spesa.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio Direttivo, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo, per le attività di comunicazione del:

piano delle attività (ordinarie) che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati; problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;

relazione, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'OdV potrà inoltre, valutando le singole circostanze:

comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

segnalare al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:

acquisire dal Consiglio Direttivo tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento;

L'OdV opererà periodicamente:

sulla verifica degli atti: procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti conclusi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio;

sulla verifica delle procedure: verificherà l'effettivo funzionamento e la reale applicazione del Modello. A tal fine verrà redatto dall'OdV un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello. A questo proposito, l'OdV parteciperà alla realizzazione di interventi formativi, avendo particolare cura ed attenzione a seconda del pubblico di riferimento (Destinatari del Modello).

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti del personale dipendente e/o con funzioni di rappresentanza potrà avvenire sulla base di uno o più incontri preliminari relativi al D.Lgs n°231 del 2001, e ai contenuti e modalità di adozione del presente Modello, di seminari di aggiornamento periodici e per i neo assunti, di consegna del Modello Parte Generale, del Codice Etico, e del sistema sanzionatorio.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, l'organizzazione dell'Associazione Lino Sartori in stretta cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello.

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai soggetti esterni all'Associazione Lino Sartori (es.: consulenti, *partners* commerciali, ecc.), siano fornite apposite informative sul Codice Etico, sulle politiche e le procedure in corso di adozione da parte della Associazione Lino Sartori.

SISTEMA SANZIONATORIO

Introduzione

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi normativi e principi generali contenuti nel Codice Etico, è elemento cruciale per l'efficiente ed efficace applicazione del Modello di organizzazione e gestione e controllo, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n°231 del 2001. Pertanto la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante, rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

L'Associazione Lino Sartori prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nelle relative procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, lo stesso articolo 6 comma II, lettera e), del D.Lgs. n° 231 del 2001, prevede che i Modelli di organizzazione e gestione debbano: *“Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Data la gravità delle conseguenze in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti ed amministratori, qualsiasi inosservanza del Modello configura la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Associazione.

La violazioni del Modello e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

In particolare la violazione delle regole di comportamento potrebbe causare la commissione di uno dei reati indicati dal Decreto (ad esempio: corruzione, truffa, malversazione, terrorismo, abuso delle informazioni privilegiate, ricettazione, riciclaggio, violazioni delle leggi antinfortunistiche, ecc....) con conseguente applicazione di sanzioni sia al singolo autore del fatto, che all'Associazione Lino Sartori.

In particolare, qualora l'OdV riscontri irregolarità disciplinarmente rilevanti provvederà a segnalarle con tempestività al legale rappresentante dell'Associazione Lino Sartori, affinché possa essere attivato il relativo procedimento disciplinare. Nell'irrogare la sanzione disciplinare, il Consiglio Direttivo terrà conto della gravità e del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le indicazioni ricevute dall'OdV.

In particolare, l'Associazione Lino Sartori disciplina espressamente i comportamenti dei soggetti coinvolti in processi ed attività che potrebbero determinare la commissione di reati indicati nel D.Lgs n°231 del 2001, sia per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle rispettive attività, sia per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n°300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile all'Associazione Lino Sartori.

Ciò premesso, il sistema disciplinare aziendale dovrà prevedere le seguenti sanzioni disciplinari:

- il rimprovero verbale o scritto;
- la multa (da 1 a 3 ore);
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (da 1 a 10 giorni);
- il licenziamento per giusta causa.

Criteri di valutazione della violazione

Per ciò che concerne le sanzioni sopra richiamate, queste saranno applicate sulla base di presupposti che di seguito sono riportati:

intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

tenuta in considerazione del comportamento complessivo della risorsa umana con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;

mansioni ricoperte dalla risorsa umana;

posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa dell'Associazione Lino Sartori di chiedere il risarcimento dei danni, in sede civile derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato in base a:

elemento soggettivo della condotta (ad esempio: dolo, colpa, ecc..);

rilevanza degli obblighi violati;

potenzialità del danno derivante all'Associazione e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n°231 del 2001 e da eventuali successive modifiche o integrazioni;

livello di responsabilità gerarchica o tecnica;

presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del modello ed ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;

eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione;

livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;

esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

grado di intenzionalità del suo comportamento;

gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui l'Associazione Lino Sartori ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°231 del 2001; a seguito della condotta censurata.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, ai responsabili di funzione della Associazione Lino Sartori.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale giudizio penale.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 n°300, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL e dall'eventuale (ad oggi non presente) Contratto Aziendale vigente, nel rispetto dei principi di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Per quanto l'Associazione non abbia dirigenti, ma attualmente un solo dipendente, è opportuno che il Modello preveda, per il momento astrattamente, quali possano essere le sanzioni nei confronti di dipendenti in posizione apicale. In questo senso, in caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello, ovvero nel caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice, i dirigenti saranno passibili di sanzione disciplinare tenuto conto della gravità della violazione, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicato e dall'eventuale (ad oggi non presente) Contratto Aziendale vigente, fino al licenziamento.

Sanzioni nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dei membri del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio Direttivo. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti. La violazione del Modello da parte di amministratori dell'associazione va denunciata senza indugio all'OdV, dalla persona che la rileva. Nel caso in cui la denuncia non si rilevi manifestamente infondata, l'OdV ne informa il legale rappresentante che provvede ad investire della questione gli organi da esso presieduti. Si applica, per analogia, l'articolo 2392 del Codice Civile.

Misure nei confronti di soggetti esterni, quali Collaboratori esterni, Fornitori e Partner

La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni all'Associazione è causa di risoluzione del contratto.

Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui l'Associazione Lino Sartori sia parte. La violazione va denunciata senza indugio al Consiglio Direttivo dell'Associazione da chi la rileva.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che l'Associazione abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.